

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2244

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(MALAGODI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(COPPO)

E COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(MEDICI)

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee  
per la riforma dell'agricoltura

*Presentato alla Presidenza il 12 giugno 1973*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'insufficienza della politica dei mercati e di sostegno dei prezzi a risolvere da sola i fondamentali problemi dell'agricoltura e dei ceti rurali e la necessità di realizzare, attraverso una impegnativa politica strutturale a livello europeo, nuove condizioni di produzione e di lavoro, al fine di migliorare sensibilmente i redditi agricoli, sono venute sempre più ad evidenziarsi, in questi ultimi anni, all'opinione pubblica mondiale ed ai responsabili della organizzazione comunitaria, fino a concretarsi in vere e proprie decisioni politiche.

Nel lento processo di formazione di questo nuovo indirizzo ed impegno comunitario si è passati dal *memorandum* con cui nel 1968 il vicepresidente della CEE, responsabile del settore agricolo, poneva formalmente il tema di un comune impegno politico per la riforma strutturale, alla « risoluzione » del Consiglio dei ministri dell'agricoltura, del marzo 1971, vero e proprio documento politico con finalità programmatiche che sanciva il principio di un'azione comunitaria globale ed organica. Ed ancora si è passati dalla formulazione, da parte della commissione, nel giugno del 1971, di

« proposte di direttive » nello specifico argomento, alle decisioni del Consiglio del marzo 1972, che si concretano in tre « direttive », costituenti gli strumenti giuridici della nuova politica di strutture indirizzata verso i tre seguenti obiettivi: ammodernamento delle aziende agricole, incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola, informazione socio-economica e qualificazione professionale.

Com'è noto, la « direttiva » non ha contenuto normativo direttamente applicabile negli Stati membri, ma pone determinati obiettivi, attraverso statuizioni che devono trovare recepimento nell'ordinamento dei singoli Stati, alle cui responsabilità è demandata la concreta attuazione delle determinazioni comunitarie, sul piano legislativo, regolamentare ed amministrativo, salvo verifica di conformità in sede comunitaria.

La scelta della « direttiva » quale concreto strumento giuridico è in relazione all'esigenza di un'opportuna flessibilità e adattabilità dell'azione comunitaria, avuto riguardo alle differenti condizioni in cui le diverse agricolture si trovano ad operare.

Tuttavia, la « direttiva » pone molteplici vincoli e limiti, che costituiscono altrettanti punti fermi, da cui non si può prescindere in sede di emanazione della normativa di applicazione. Solo in presenza di un contenuto di discrezionalità della direttiva, e nei limiti della discrezionalità medesima, è infatti possibile tener conto di certe differenti opinioni e valutare determinate particolari esigenze, attraverso una normativa di attuazione più duttile ed elastica: un eventuale superamento degli anzidetti limiti non sfuggirebbe infatti al controllo degli organi comunitari, che, attraverso il giudizio di conformità, ricondurrebbero le disposizioni nazionali di attuazione sul binario dell'aderenza al contenuto formale e sostanziale della direttiva, tenendo conto degli obiettivi della stessa, stabilendo altresì se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità.

D'altra parte, la predisposizione di norme di recepimento in contrasto con disposizioni vincolanti e con gli obiettivi delle direttive costituirebbe una sostanziale disapplicazione degli accordi comunitari e bloccherebbe, in definitiva, la stessa attuazione delle direttive, onde la necessità dell'adozione di scelte e procedure che siano chiaramente nel quadro dei fondamentali principi e indirizzi racchiusi nel documento normativo della CEE.

L'interesse e il dovere di recepire nell'ordinamento giuridico nazionale, in maniera pienamente rispondente al loro contenuto sostanziale,

le tre direttive comunitarie maggiormente si evidenziano ove si consideri che esse costituiscono una svolta importante e decisiva della politica comunitaria, non solo perché riaffermano l'esigenza di una stretta e permanente connessione tra la difesa dei prezzi e dei prodotti agricoli e la modifica delle condizioni di produzione, e quindi tra la politica dei mercati e quella delle strutture, ma soprattutto perché responsabilizzano tutti i paesi della Comunità, attraverso « azioni comuni » e il diretto intervento della CEE, impegnandoli a portare avanti un processo di ammodernamento dell'agricoltura sul piano europeo, che costituisce l'obiettivo fondamentale della nuova politica comunitaria.

Il problema dell'ammodernamento e del rinnovamento dell'agricoltura non è infatti soltanto italiano, poiché, se è vero che l'Italia deve compiere sforzi aggiuntivi per attestarsi ai livelli di progresso agricolo già raggiunti da altri paesi europei, non è men vero che per tutti gli Stati d'Europa sussiste l'esigenza di realizzare nuove condizioni per un più equilibrato ed incisivo sviluppo del settore agricolo: una chiara prova al riguardo è data da quelle ricorrenti situazioni eccedentarie che caratterizzano talune produzioni, come il latte, che pur costituiscono il vanto delle più progredite agricolture, le quali, se hanno raggiunto livelli di produttività quasi eccezionali, non hanno però trovato giusti equilibri tra produzioni e mercati.

Le direttive rappresentano, pertanto, un comune sforzo di elevamento dell'agricoltura a livello europeo, in quanto intese a lanciare le basi di una nuova politica agraria, che realizzi un'armonica evoluzione del mondo agricolo, sotto l'aspetto economico e sociale in tutta l'area comunitaria.

Per l'Italia si pone l'esigenza, adunque, di realizzare nel proprio ordinamento queste comuni finalità, nello spirito di una visione europeistica dei propri problemi, e con l'obiettivo di far compiere all'agricoltura nazionale un balzo in avanti, in armonia con il generale progresso agricolo dell'Europa, pur partendo da posizioni talora di minore forza e di maggiore disagio, che devono essere comunque superate in questo sforzo di comune ricerca di una nuova realtà strutturale, produttiva e sociale.

È apparso necessario effettuare il recepimento delle tre direttive contestualmente, per il loro stretto carattere di connessione, complementarietà e interdipendenza. Infatti, anche se formalmente distinte, esse tendono all'unico obiettivo di creare una agricoltura efficiente e

competitiva, ponendo i presupposti di un più armonico ed esteso sviluppo, attraverso adeguati investimenti, un migliore rapporto uomo-terra, e soprattutto l'inversione della tendenza — manifestatasi nell'ultimo ventennio — dell'allontanamento dalla terra delle forze più giovani, la cui conservazione deve essere invece garantita alla luce dei nuovi valori, quali quello dell'imprenditorialità e della qualificazione professionale.

L'imprenditorialità si concreta nel riconoscimento di una posizione soggettiva che coincide con la titolarità di una sfera di diritti e di interessi aventi una precisa tutela sul piano giuridico, anche in relazione al perseguimento di fini generali; la qualificazione professionale, d'altra parte, non si esaurisce nella consueta formula dell'assistenza tecnica, in quanto tende al raggiungimento di obiettivi del tutto nuovi, strettamente connessi alla qualificazione umana dell'imprenditore e all'esigenza dell'affiancamento ad esso di consulenti capaci di aiutarlo nella soluzione dei problemi aziendali e familiari.

Il criterio della « contestualità » ha indotto a non cedere alle pur suggestive sollecitazioni di emanare provvedimenti separati, per le singole direttive. Infatti, l'effetto della semplificazione sarebbe stato puramente apparente, poiché sarebbe venuto meno quel filo conduttore unico che regge l'intera costruzione legata al complesso normativo delle tre direttive. Illusoria sarebbe stata, altresì, la minore perdita di tempo, data l'inscindibilità dell'attuazione e la necessità di attendere, per tutte e tre le direttive, il riscontro di conformità delle relative norme attuative.

La predisposizione della normativa nazionale di « recepimento » pone indubbiamente per tutti i paesi difficoltà non trascurabili, pur essendo diverse le posizioni sul piano giuridico, soprattutto d'ordine costituzionale.

Tuttavia, per il nostro paese i problemi sono indubbiamente maggiori sul piano giuridico e costituzionale, data la necessità di un diretto intervento del Parlamento, il che di per sé obbliga ad un maggiore e più impegnativo approfondimento degli specifici temi. Per altro non potevano essere eluse l'aspettativa e l'opinione delle categorie interessate, per cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha dovuto sentire il parere di tutte le organizzazioni operanti in agricoltura, prima di avviare un colloquio con i Ministeri concertanti.

Le stesse intese con i Ministeri concertanti hanno naturalmente risentito della importanza e della delicatezza della materia, per cui sono state particolarmente impegnative.

Il rispetto del criterio della « contestualità » ha fatto sì, d'altra parte, che venisse fuori un testo di una certa complessità, ma non era possibile sfuggire a tale risultato: a prescindere dalla necessità di far confluire in un testo unico disposizioni molteplici, coordinate, riferentisi a tre direttive, la materia che ne forma oggetto è da una parte di per sé non semplice e, dall'altra, del tutto nuova, essendo profondamente innovatrice rispetto al vigente ordinamento giuridico.

Il suggerimento di formare due testi, di cui uno recante disposizioni di carattere legislativo e l'altro di carattere regolamentare, è apparso non utile e non pratico: infatti, tutte le normative, a parte il loro carattere (anche se si trattasse in ipotesi, di atti amministrativi), dovrebbero rispettare la procedura di controllo comunitario, ed inoltre non facile sarebbe stato discriminare le une e le altre norme. Un esame analitico ha portato alla conclusione che le disposizioni di carattere regolamentare sarebbero state in numero limitato, per cui sarebbe stato superfluo effettuare uno stralcio, che peraltro sarebbe stato anche pericoloso perché avrebbe turbato l'armonico equilibrio della normativa e sarebbe andato a danno della chiarezza giuridica, determinando lacune e suscitando incertezze.

La normativa racchiusa nel testo corrisponde alla complessità e vastità della materia trattata: essa costituisce un insieme di disposizioni essenziali, in una costruzione logica e coerente. Certamente occorreranno norme di ulteriore applicazione, più minute e più dettagliate, ma queste formeranno oggetto di successivi provvedimenti, anche amministrativi.

Altri problemi, pur di carattere generale, saranno trattati in connessione con l'esame dei singoli articoli.

\* \* \*

Un altro tema che non è possibile trascurare nella disamina di un quadro generale, sia pure sintetico, concernente il recepimento delle direttive è quello dei mezzi finanziari posti a disposizione del bilancio comunitario per l'attuazione della politica di strutture.

Va al riguardo precisato che la Comunità economica europea ha previsto per la politica di struttura una spesa annua di 285 milioni di unità di conto, accantonando fin dall'anno 1969 le somme impegnate; da ciò alcune inesatte informazioni riportate dalla stampa che vi sarebbe stata da parte italiana una perdita per inutilizzazione di fondi disponibili, mentre nessuna spesa è stata dalla CEE fino ad ora effettuata sugli accantonamenti predetti.

Ma la polemica si è incentrata in modo particolare sulla congruità dei finanziamenti previsti in rapporto al volume degli investimenti che si prevedono nell'area dei sei paesi originariamente aderenti (per effetto dell'entrata nella CEE dell'Inghilterra, della Danimarca e dell'Irlanda lo stanziamento è stato integrato di 40 milioni di unità di conto).

Da più parti si è espressa la preoccupazione che i 285 milioni di unità di conto, più i 40 milioni di integrazione, costituiscano un *plafond* che in ogni caso rappresenta un limite alle prospettive di sviluppo dell'agricoltura europea.

È bene tuttavia ricordare che queste preoccupazioni non hanno fondamento perché nella trattativa comunitaria la delegazione italiana, sia in sede di risoluzione sia in sede di adozione delle direttive, ha ottenuto il preciso impegno che, in caso di insufficienza degli stanziamenti, il Consiglio avrebbe adottato le conseguenti decisioni. Tale impegno risulta consacrato in esplicite norme e precisamente nell'articolo 16, punto 4, della direttiva n. 159, nell'articolo 7, punto 3, della direttiva n. 160 e nell'articolo 9, punto 4, della direttiva n. 161 che richiamano tutti il punto 5 dell'articolo 6 del regolamento finanziario n. 729, del 21 aprile 1970, il quale recita nel modo seguente: « a decorrere dal 1° gennaio 1972, gli stanziamenti del fondo, sezione orientamento, ammontano ciascun anno a 285 milioni di unità di conto. Tale importo può essere aumentato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma, del Trattato, soltanto per le azioni comuni di cui al paragrafo 2 ».

È stato per di più chiarito che in caso di mancata decisione del Consiglio verrebbe a determinarsi una situazione di carenza analoga a quella ipotizzabile ove il Consiglio non provveda alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli.

Da quanto sopra risulta incontrovertibile che lo stanziamento di 285 milioni di unità di conto, integrato dei 40 milioni di unità di conto sopra detti, per la realizzazione della politica di struttura, non può considerarsi un *plafond*, ma rappresenta piuttosto un *planchet*.

Nel provvedimento è prevista la copertura della spesa sia per gli aiuti rimborsabili in parte dal FEOGA, sia per quelli a totale carico del bilancio statale italiano.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, si rileva che il disegno di legge in esame consta di n. 6 titoli e complessivamente di n. 54 articoli.

Il titolo I enuncia gli obiettivi della legge, che si concretano: a) nel promuovere l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture agricole, determinando altresì il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura; b) nel favorire, attraverso un'adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente e l'utilizzazione, per scopi di pubblica utilità, di terreni non più coltivati; c) nell'adeguare il livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, attraverso l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Il titolo II reca (articolo 2) le autorizzazioni di spesa occorrenti per l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture agricole di cui al successivo titolo III, nonché le autorizzazioni di spesa (articolo 3) relative agli aiuti previsti al successivo titolo IV per l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture; quelle (articolo 4) relative alle misure previste al titolo V per l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura ed infine quelle (articolo 5) concernenti la predisposizione e la presentazione al Parlamento del « rapporto verde » e gli oneri di carattere generale.

I titoli III, IV e V, di cui si tratterà dettagliatamente in appresso, riguardano rispettivamente l'ammodernamento delle aziende (articoli 6-24), la cessazione dell'attività agricola con la destinazione delle superfici resesi disponibili a scopi di miglioramento strutturale (articoli 25-37) e l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura (articoli 38-53). Il titolo VI reca disposizioni finali.

Il titolo III consta di n. 6 sezioni: la sezione I regola (articolo 6) il riferimento alla programmazione economica nazionale; la sezione II disciplina gli interventi per l'attuazione dei piani di sviluppo (articoli 7-19); la sezione III disciplina, invece, la delega alle regioni delle funzioni amministrative per l'attuazione delle relative provvidenze (articoli 20-21); le sezioni IV e V regolano rispettivamente gli aiuti per la contabilità aziendale (articolo 22) e gli aiuti di avviamento alle associazioni di produttori (articolo 23); la sezione VI, infine, stabilisce i principi ed i limiti per l'emanazione di norme regionali per gli interventi nel settore delle strutture agrarie e fondiari (articolo 24).

Il titolo IV si articola in n. 7 sezioni: la sezione I riguarda l'indennità per la cessazione dell'attività agricola (articoli 25-29); la sezione II disciplina gli organismi fondiari, nonché l'acquisizione e la destinazione delle terre (articoli 30-31); la sezione III regola il premio di apporto strutturale (articolo 32); la sezione IV reca norme previdenziali (articolo 33); la sezione V disciplina la delega alle regioni delle funzioni amministrative inerenti all'indennità per la cessazione dell'attività agricola (articolo 34); la sezione VI concerne particolari provvidenze a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati (articolo 35); la sezione VII reca norme procedurali (articoli 36-37).

Il titolo V consta di n. 4 sezioni: la sezione I disciplina l'informazione socio-economica (articoli 38-40); la sezione II la formazione ed il perfezionamento dei consulenti socio-economici (articoli 41-46); la sezione III la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura (articoli 47-50); la sezione IV l'erogazione di contributi.

Tanto premesso, occorre scendere all'analisi delle concrete disposizioni, con riferimento al contenuto specifico delle singole direttive.

\* \* \*

Circa la direttiva n. 159, concernente l'ammodernamento delle aziende agricole (cui si riconosce il carattere di elemento fondamentale della nuova strategia comunitaria per la riforma dell'agricoltura), si rileva che essa attribuisce agli Stati membri l'obbligo di istituire un regime selettivo di incoraggiamento per favorire l'attività e lo sviluppo di quelle aziende potenzialmente capaci di aumentare il reddito degli addetti, fino a raggiungere, in un determinato periodo di tempo, la comparabilità con quello dei lavoratori degli altri settori produttivi operanti nella stessa zona. Rientrano nel campo oggettivo delle aziende suscettibili di sviluppo anche quelle che, pur essendo già attestate a livelli di comparabilità di reddito per addetti, presentano strutture tali che, avuto riguardo ai processi evolutivi che investono le strutture stesse, non garantiscono il mantenimento dei redditi attuali.

Il preliminare richiamo al criterio della selettività degli interventi posto a base della direttiva comunitaria trae ragione d'essere dal fatto che esso rappresenta l'aspetto essenziale e pregiudiziale al quale deve necessariamente riferirsi ed ispirarsi la legge nazionale di recepimento della direttiva medesima. Questa selettività della politica comunitaria deve per altro trovare un preciso coordinamento con la politica di piano, che nel nostro paese costi-

tuisce il punto di riferimento degli investimenti pubblici e degli obiettivi di politica economica, dai quali non può certo allontanarsi un così impegnativo programma di ristrutturazione nel settore primario.

In questo quadro, la normativa predisposta per l'attuazione nel nostro ordinamento giuridico della direttiva per l'ammodernamento delle aziende agricole prevede che i piani di sviluppo aziendali devono essere armonizzati con i piani zionali esistenti e, in mancanza di essi, conformarsi alle direttive all'uopo formulate dalle regioni (articolo 6).

La politica comunitaria delle strutture per l'ammodernamento delle aziende si qualifica preliminarmente in rapporto ad un duplice ordine di prestabiliti principi: a) gli uni riguardanti i requisiti soggettivi che devono soddisfare gli imprenditori agricoli in quanto beneficiari delle misure di aiuto; b) gli altri afferenti alla sussistenza di condizioni oggettive ed alla capacità di conseguimento di determinati livelli di reddito.

Le predette esigenze di selezione oggettiva e soggettiva delimitano, d'altra parte, entro un preciso ambito normativo, le condizioni di base cui devono soddisfare le aziende beneficiarie delle misure di aiuto. È bene ricordare a questo riguardo che, in virtù della stessa direttiva, le aziende devono essere condotte da imprenditori che esercitino l'attività a titolo principale, che siano in possesso di una sufficiente capacità professionale, che si impegnino a tenere una contabilità aziendale ed elaborino un piano di sviluppo; esse devono, inoltre, produrre al momento della presentazione della domanda un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale esse ricadono. Si tratta di condizioni e di requisiti la cui specifica definizione è affidata agli Stati membri, e che trovano concreta formulazione nell'articolo 7 della normativa predisposta.

A questo contesto, pertanto, si collega l'appropriata regolamentazione, contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, del criterio della imprenditorialità a titolo principale (in funzione del tempo lavorativo dedicato all'attività agricola e della proporzione di reddito agricolo rispetto al complessivo reddito individuale), della condizione concernente la capacità professionale dell'imprenditore, e delle formalità e delle procedure per l'accertamento della sussistenza di tali requisiti.

Per quanto concerne il tempo lavorativo dedicato all'attività agricola rispetto al tempo complessivo di lavoro e la misura del reddito di lavoro agricolo rispetto al reddito compless-

sivo di lavoro — rapporti che in base alla direttiva non possono scendere al di sotto del 50 per cento — si è trattato di scegliere quelle proporzioni che garantiscano un efficiente e sostanziale impegno nell'esercizio agricolo da parte di chi intende partecipare con l'aiuto finanziario pubblico al processo di ammodernamento delle strutture aziendali.

Tra le varie soluzioni prospettate, dalla mera accettazione del criterio comunitario al pressoché totale impegno di lavoro ed alla quasi unicità della fonte di reddito, si è pensato di adottare soluzioni intermedie, quali espresse, appunto, nel citato articolo 8 del disegno di legge in esame.

La direttiva demanda agli Stati membri la disciplina dei casi in cui la titolarità dell'azienda non appartenga ad una persona fisica ed in cui esistano rapporti contrattuali che diversificano la proprietà dell'azienda dalla gestione, ovvero configurino formule di gestione aziendale.

Per quanto riguarda le persone giuridiche — a parte lo spazio che compete alle cooperative costituite da coltivatori diretti ed alle associazioni di coltivatori diretti per la conduzione in comune di aziende familiari — si è ritenuto che la presentazione del piano di sviluppo debba essere consentita solo se almeno l'85 per cento delle entrate sia costituito da attività di produzione agricola (articolo 9 del disegno di legge).

Per la conduzione a mezzadria, ferma restando la facoltà per il proprietario ed il mezzadro di presentare congiuntamente il piano di sviluppo, è stata anche considerata l'ipotesi di un impegno diretto del mezzadro con l'assenso del proprietario (citato articolo 9).

Per le aziende condotte in affitto si è riconosciuto all'affittuario piena facoltà di utilizzare i poteri di iniziativa previsti dalla legge sull'affitto dei fondi rustici, presentando piani di sviluppo anche al di là dei poteri stessi, con il consenso del proprietario (ripetuto articolo 9).

Si tratta, invero, di un complesso di temi che vanno risolti nell'intento di armonizzare l'esigenza della più ampia partecipazione delle diverse componenti della attuale struttura fondiaria italiana al processo di ammodernamento aziendale con la necessità di garantirne l'ordinato sviluppo nel quadro del nostro ordinamento giuridico.

\* \* \*

La direttiva comunitaria — come già precisato — pone a carico del beneficiario che intende accedere alle misure di aiuto due ulte-

riori e fondamentali condizioni: la predisposizione e presentazione di un piano di sviluppo aziendale e la tenuta della contabilità aziendale.

Del piano di sviluppo la stessa direttiva configura gli aspetti formali ed i concreti obiettivi; per altro, l'articolo 10 del disegno di legge definisce alcuni punti essenziali, quali l'impostazione del piano di sviluppo, i suoi elementi costitutivi, le indicazioni atte ad esplicitare sul piano tecnico ed economico le condizioni di partenza e gli obiettivi che si intendono raggiungere, il periodo entro il quale il piano stesso deve essere realizzato ed i casi in cui questo periodo può essere prolungato. Il successivo articolo 11 precisa le provvidenze di cui possono beneficiare gli imprenditori agricoli i cui piani di sviluppo siano stati approvati.

Va a questo punto ricordato come, accanto alle condizioni direttamente connesse alla figura dell'imprenditore e relative al soddisfacimento di particolari adempimenti procedurali, si pone in termini di assoluta pregiudizialità l'obiettivo che attraverso la realizzazione del piano di sviluppo deve essere conseguito: obiettivo che si concreta nel raggiungimento di un reddito di lavoro, per gli addetti dell'azienda interessata al piano di sviluppo, comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività extra agricole operanti nella stessa zona in cui ricade l'azienda.

Tutto ciò pone problemi di estrema delicatezza, in quanto si tratta di ricercare un meccanismo che, in termini di assoluta obiettività, ma nel contempo con procedure realistiche, consenta di comparare fattori che si modificano secondo un processo dinamico e per di più differenziato: infatti, il reddito dell'addetto agricolo, che rappresenta l'elemento da comparare, deve essere valutato non al momento della presentazione del piano di sviluppo bensì alla conclusione di esso, e cioè al termine di un periodo che in via normale può arrivare a sei anni e del quale può stabilirsi una scadenza superiore; conseguentemente, la media dei salari lordi dei lavoratori extra agricoli, secondo elemento della comparazione, deve essere valutata al momento della avvenuta attuazione del piano di sviluppo.

Alla soluzione di tale problema può indubbiamente concorrere l'istituzione di un sistema — analogo, del resto, a quello verso il quale si sono orientati tutti gli Stati — basato sulla determinazione di coefficienti di valutazione dei redditi agricoli e di quelli extra agricoli da calcolarsi sulla base di medie che

rispecchino un obiettivo andamento di variazione in un adeguato arco di tempo.

In concreto, si devono determinare anzitutto i livelli di comparabilità, precisando i salari medi degli addetti ai settori extra agricoli, al netto degli oneri sociali, relativi all'anno di avvio degli interventi e, cioè, per il 1973, distintamente per ciascuna delle zone per le quali i relativi dati sono ufficialmente rilevabili. Per gli anni successivi al 1973, il livello di comparabilità deve modificarsi sulla base dell'indice di variazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti extra agricoli verificatosi nell'anno precedente, sempre al netto degli oneri sociali.

Fissato in tal modo il primo degli elementi di comparazione e stabilito il meccanismo attraverso il quale esso può variare anno per anno, occorre fissare i criteri di determinazione del secondo elemento, e cioè l'obiettivo di sviluppo.

La soluzione adeguata e, del resto, conforme ai principi comunitari, deve ricercarsi nell'applicazione di un coefficiente di moltiplicazione del livello di comparabilità già determinato, che esprime in termini di media l'incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli, al netto delle prestazioni sociali, verificatosi nei sei anni precedenti a quello in cui ha inizio il piano di sviluppo.

Poiché la Comunità richiede, come si è accennato, dati ufficiali, il meccanismo dovrebbe basarsi su statistiche già pubblicate. In mancanza di queste, deve affidarsi all'Istituto centrale di statistica il compito di determinare, entro un prestabilito termine di ciascun anno e con riferimento all'anno precedente, gli indici ed i coefficienti sui quali poggia il sistema della comparazione dei redditi.

Il predetto istituto ha già determinato, in collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, i dati di base per l'anno 1973, a livello regionale, che si riportano nella tabella, alligata al disegno di legge, delle retribuzioni medie dei lavoratori extra agricoli (al netto degli oneri sociali).

Dall'esame della tabella non è difficile rilevare come il livello base di comparabilità impone alle aziende agricole un notevole sforzo di adeguamento, che dovrà accrescersi nel corso della realizzazione del piano ancorché il livello dell'obiettivo finale resti, con il meccanismo proposto, ancorato al coefficiente di sviluppo dei salari extra-agricoli nei sei anni anteriori a quello in cui il piano di sviluppo ha inizio.

È evidente che la circoscrizione regionale mal si concilia con il concetto di zona previsto dalla direttiva comunitaria, ma non disponendosi di altri dati e non essendo l'ISTAT in grado di rilevarli in ambiti territorialmente più ristretti, si devono utilizzare, almeno in questa prima fase, gli unici dati rilevabili.

Insieme con la disciplina del sistema di determinazione dell'obiettivo di sviluppo si pongono, in posizione non certamente marginale, alcuni delicati problemi per la cui soluzione, peraltro, occorre agire nell'ambito delle corrispondenti specificazioni contenute nella direttiva.

Essi riguardano la durata del lavoro annuale da assumere a base del sistema stesso, i valori da attribuire alla remunerazione del capitale impiegato nell'azienda, la possibilità di calcolare nel reddito di lavoro una aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività non agricola, la determinazione dell'obiettivo di ammodernamento in termini di comparazione con i livelli di produttività di aziende di riferimento.

L'anzidetta disciplina trova concreta formulazione nell'articolo 12 del disegno di legge.

\* \* \*

I temi connessi alla disciplina del regime degli aiuti per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale si presentano in termini di maggiore rigidità rispetto a quelli concernenti le condizioni oggettive e soggettive, poiché la stessa direttiva comunitaria, reca, al riguardo, precisi limiti di investimento, di incentivo pubblico, di onere per i beneficiari, e così via.

Comunque, nel rispetto dei limiti e dei criteri comunitari, gli interventi devono svilupparsi secondo linee operative e sulla base di norme capaci di dare una efficace ed ampia spinta al processo di ammodernamento delle strutture delle aziende italiane. La relativa disciplina è espressa negli articoli 13 e 14 del disegno di legge.

È noto che il sistema di aiuti si incentra sulla concessione del concorso del pagamento degli interessi sui mutui — il cui importo in base alla direttiva non può superare lire 25 milioni per ogni unità lavorativa uomo stabilmente impiegato nell'azienda, compreso l'imprenditore richiedente — della durata di 20 anni per gli investimenti fondiari e di 10 anni per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame.

Il concorso nel pagamento degli interessi — che può riguardare la totalità dei mutui e comprendere quindi gli oneri di preammorta-

mento — non può superare la misura del 5 per cento e l'onere a carico del beneficiario non può scendere al di sotto della misura del 3 per cento.

Va per altro differenziato l'onere a carico del beneficiario, riducendolo al limite consentito del 2 per cento, nelle zone del Mezzogiorno e negli altri territori depressi dell'Italia centrale, in armonia con la legislazione italiana costantemente applicata nel settore dei miglioramenti aziendali.

Va però al riguardo chiarito che essendo modificabile l'ammontare dell'aiuto statale nella misura del 5 per cento il tasso effettivo a carico dell'imprenditore resta condizionato dai tassi globali concordati con gli istituti di credito e va anche ricordato che i tassi medesimi sono, di norma, più elevati per il Mezzogiorno, con la conseguenza di rendere più onerosi gli investimenti proprio nelle zone dove più elevato è il costo del denaro e dove più depresse sono le condizioni economiche e sociali. Per l'esatta valutazione di questo problema si tenga conto che per gli investimenti fondiari i tassi di interesse concordati per l'anno 1973 ammontano al 9,05 per cento per l'Italia centro-settentrionale ed il 9,25 per cento per le zone del Mezzogiorno. Detraendo da questi il 5 per cento di aiuto, l'onere effettivo a carico dell'operatore è del 4,05 per cento per il centro-nord e del 4,25 per cento per il sud.

Si renderà quindi necessario chiedere in sede comunitaria l'applicazione della facoltà contenuta nella direttiva di elevare il concorso dello Stato in relazione all'accertato costo della raccolta del denaro.

L'adozione della forma del credito agevolato pone evidentemente il problema del collegamento, ai fini procedurali e sostanziali, con la normativa sul credito agrario di miglioramento, nella quale è opportuno fin d'ora introdurre qualche modifica, al fine di rendere più consistente per gli operatori agricoli l'agevolazione finanziaria.

Adeguata configurazione deve trovare anche la misura di aiuto prevista dalla direttiva comunitaria come concessione di garanzie complementari rispetto a quelle, reali e personali, che possono essere offerte dall'imprenditore, misura che assume particolare rilievo nella realtà agricola italiana, sia per lo sforzo aggiuntivo che viene richiesto ai nostri operatori per attestarsi a più elevati livelli di produttività aziendale, sia per lo stato di indebitamento in cui l'agricoltura si trova proprio per gli investimenti compiuti nell'ultimo decennio. Ma più in generale, va ricordato che,

essendo gli investimenti agricoli a lungo termine ancorati al sistema della garanzia reale nel limite di una percentuale del valore cauzionale del fondo, scarso margine rimane per ulteriori applicazioni di capitali alle aziende vincolate per precedenti investimenti a lunghi periodi di garanzia del fondo stesso.

Da qui l'esigenza che alla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia istituito con il Piano verde n. 1 — che ha dato uno scarso contributo alla espansione delle linee del credito per le imprese dirette coltivatrici — si aggiunga, in alternativa, una forma di garanzia per gli imprenditori che non sono in grado di garantire con i propri fondi o con le proprie capacità personali i mutui per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale.

La normativa predisposta (articoli 15, 16 e 17) ipotizza una speciale sezione del fondo interbancario di garanzia per la concessione di fidejussione fino al 33 per cento dell'ammontare dei mutui. Si tratta di una innovazione sulla quale è bene soffermare l'attenzione anche nel quadro del rinnovamento della legislazione sul credito agrario. Infatti, tutti gli studi sulla riforma del credito agrario, compreso quello del CNEL, hanno posto in evidenza come non si possa ipotizzare un massiccio intervento nel settore creditizio, specie a lungo termine, se non si trova una formula nuova per la prestazione delle garanzie.

Per ben comprendere la portata di questa formula che chiama lo Stato non già ad una forma indiretta di garanzia da prestare *a posteriori* e nell'ipotesi di incapacità dell'imprenditore agricolo ad assolvere la propria obbligazione, e cioè quando il rapporto creditizio ha assunto forme patologiche, ma sin dal momento della formazione del rapporto stesso con una partecipazione diretta alla prestazione della garanzia primaria, bisogna porre attenzione ad un'altra provvidenza prevista dalla stessa normativa per rendere immediata l'attualizzazione del concorso statale e quindi trasformare in quota capitale il beneficio del concorso nel pagamento degli interessi.

Con l'applicazione combinata di queste due misure completamente nuove nel nostro sistema si ha che il 33 per cento della garanzia viene prestata in forma di fidejussione pubblica, circa il 35 per cento può realizzarsi con l'attuazione del concorso statale, e quindi la azienda è chiamata a garantire il mutuo soltanto per il 32 per cento del suo importo.

Non può trascurarsi, peraltro, nel quadro delle innovazioni in materia di credito, la disposizione che commisura gli aiuti alla globalità dell'operazione riguardante sia gli inve-



stimenti fissi che gli acquisti per attrezzature, dotazioni aziendali e bestiame.

Ai fini dell'applicazione della direttiva si recepiscono inoltre (articolo 18 del disegno di legge) norme comunitarie concernenti i finanziamenti di piani di sviluppo che prevedono l'acquisto di bestiame bovino ed ovino, oppure investimenti nel settore suinicolo, per i quali sono precisate le specifiche condizioni.

Altre disposizioni riguardano, invece, la realizzazione di opere di irrigazione a carattere collettivo e relative alla ricomposizione fondiaria.

Le norme non prevedono incentivi comunitari, ma consentono, alla sola condizione del miglioramento del regime di aiuti nazionali, di chiedere al FEOGA la restituzione parziale delle spese eseguite dai paesi membri per le predette attività che abbiano determinato condizioni analoghe previste per l'ammodernamento delle aziende sotto il profilo della comparabilità dei redditi agricoli con quelli extra-agricoli. Il tema presenta particolare interesse per il nostro paese, specie per la possibilità di ottenere rimborsi per le opere eseguite nei comprensori della Cassa per il Mezzogiorno.

L'articolo 19 del disegno di legge prevede invece la possibilità di estendere il regime di aiuti, sia pure con le limitazioni fissate dalla direttiva comunitaria per quanto concerne lo importo massimo dei mutui assistibili con concorso nel pagamento degli interessi, alle aziende che, pur presentano redditi di lavoro non inferiori all'obiettivo di ammodernamento stabilito per la generalità delle aziende, presentino una situazione strutturale tale da porre in pericolo la conservazione dei livelli di reddito raggiunti.

Non possono non rilevarsi le implicazioni derivanti dalle misure di aiuto che la direttiva prevede su un piano di complementarietà rispetto al programma di ammodernamento aziendale. Rientrano in questo ambito i contributi per la tenuta della contabilità aziendale (articolo 22 del disegno di legge), le maggiori incentivazioni per la realizzazione di opere di irrigazione a carattere collettivo e di operazioni di ricomposizione fondiaria (citato articolo 18), gli aiuti alle associazioni di produttori agricoli che si costituiscono allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate, una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e svolgere una attività a carattere collettivo (articolo 23 del disegno di legge). Trattasi, invero, di misure per le quali la direttiva stabilisce già una dettagliata specificazione entro il cui ambito possono trovare applicazione nazionale.

\* \* \*

Sin qui sono stati riassunti gli aspetti essenziali delle norme di attuazione della direttiva comunitaria relativa all'ammodernamento delle aziende agricole.

Ora si deve affrontare un tema più ampio e generale che riguarda le competenze in materia di attuazione della direttiva medesima.

Si premette che non sembra possa più discutersi, dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 11, sulla competenza dello Stato in materia di « applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, il commercio dei prodotti agricoli e gli interventi sulle strutture agricole », come testualmente recita la lettera b) dell'articolo 4, disposizione confermata con ampia motivazione della Corte costituzionale nella sentenza n. 142 del 6 luglio 1972 che in tema di interventi per l'applicazione dei regolamenti comunitari relativi alle strutture agricole ha riconosciuto la legittimità della delega in luogo di una attribuzione diretta di competenze.

Infatti, il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato costituisce, per la competenza regionale, un limite indefettibile; lo Stato è l'unico interlocutore della Comunità e l'esclusivo responsabile delle scelte e dell'attuazione delle stesse: ad esso incombe il dovere di adottare tutte le misure, di carattere generale e particolare, atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi previsti nel trattato.

Non è ipotizzabile il trasferimento della potestà di deliberazione, nella materia in esame, ad altri enti privi dei relativi poteri e non idonei ad agire nell'interesse generale della collettività nazionale, in quanto istituzionalmente costituiti per soddisfare esigenze territoriali limitate.

Quando si assume che i rapporti tra la Comunità economica europea e lo Stato italiano danno luogo ad impegni che si trasferiscono, sul piano interno, nella situazione strutturale in cui lo Stato si articola, si dimentica che la Comunità stessa significa realtà sovranazionale, che implica un'attività e responsabilità esclusive dello Stato, come rappresentante dell'intera comunità nazionale.

Ed è del tutto arbitraria e inconsistente la pretesa di sceverare il momento dell'assunzione dell'impegno comunitario da quello della sua attuazione, riservando il primo allo Stato ed il secondo alle regioni, poiché la potestà e la responsabilità dello Stato abbracciano ambedue i momenti, in un rapporto di connessione inscindibile.

Tale particolare aspetto, d'altra parte, ha formato oggetto di specifico esame da parte della Corte costituzionale che, nel porre il problema della eventuale distribuzione dei poteri di applicazione delle norme comunitarie, che si effettuano a favore di enti minori diversi dallo Stato contraente, il quale assume la responsabilità del buon adempimento di fronte alla Comunità, ha considerato che una suddivisione dei poteri tra Stato e regioni presupporrebbe il possesso, da parte dello Stato, di strumenti idonei a realizzare il predetto adempimento anche di fronte alla inerzia della regione che fosse investita dalla competenza dell'attuazione.

A tale quesito la Corte costituzionale non ha esitato a rispondere negativamente, considerando che, nel nostro ordinamento giuridico costituzionale, manca uno strumento che consenta di porre riparo ad una eventuale inottemperanza regionale.

Pertanto, il solo mezzo utilizzabile per far concorrere le regioni all'attuazione degli impegni comunitari in materia di strutture agrarie è quello della delegazione di poteri, che consente l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del delegante qualora si verifichi l'inadempimento del delegato.

A tali principi giuridici, affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 142 del 1972, è ispirata la normativa predisposta per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di politica agraria, poiché si ritiene che debbano essere proprio gli istituti regionali a realizzare questo grande processo di rinnovamento dell'agricoltura italiana, sia per la connessione della materia con la competenza primaria ad essi riconosciuta in agricoltura, sia per il necessario coordinamento operativo della politica strutturale con la politica agricola nazionale.

In questo quadro, è prevista (articolo 20 del disegno di legge) una totale delega alle regioni delle funzioni amministrative in materia, con l'attribuzione di ampie competenze, che abbracciano tutto l'intero arco operativo ed in particolare l'accettazione delle domande presentate dagli aventi titolo, l'esame e la istruttoria delle medesime, l'esame e l'approvazione del piano di sviluppo, la concessione e la liquidazione del concorso negli interessi, la vigilanza per l'attuazione del piano.

Nell'ambito di questa ampia delega sono previsti, da una parte, i criteri per la sua attuazione mentre, dall'altra, sono regolati i rapporti tra Stato e regioni, con particolare riferimento alla responsabilità del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in analogia a

quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 già citato, secondo il quale « le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale ».

A questo riguardo è da ricordare che, mentre l'indirizzo e il coordinamento delle attività regionali demandati al Consiglio dei ministri ed al CIPE riguardano le competenze proprie delle regioni, le competenze delegate si esercitano sotto il controllo dell'autorità statale cui appartiene istituzionalmente la materia delegata e in conformità delle direttive da essa emanate (autorità delegante).

Tra i criteri previsti per l'esercizio della delega sono particolarmente rilevanti la determinazione degli organi cui affidare le varie fasi dell'attività amministrativa tecnica e decisoria relativa alle domande per la concessione delle provvidenze e all'attuazione del piano di sviluppo; la determinazione di un termine non superiore a 90 giorni entro cui le domande devono essere accettate o respinte; l'istituzione di un Comitato consultivo per l'espressione del parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale alle disposizioni di legge nonché sulla idoneità degli investimenti e degli interventi alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento.

Le regioni devono fornire tutti gli elementi ed i chiarimenti necessari per il mantenimento dei rapporti con la Comunità economica europea. D'altra parte, com'è normale nella delega, l'autorità delegante ha un potere sostitutivo, nei casi di inadempimento e di inerzia dell'autorità delegata, nonché nel caso di divergenti valutazioni rispetto agli obiettivi da conseguire.

Compete altresì al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un potere decisorio dei ricorsi proposti dagli interessati avverso il rifiuto di accoglimento delle domande.

L'articolo 21 precisa che i criteri per la ripartizione dei fondi necessari vengono stabiliti dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle direttive della programmazione economica nazionale e detta altre disposizioni concernenti l'assegnazione del fabbisogno alle regioni.

\* \* \*

Altro problema con implicazioni più ampie nella direttiva comunitaria è quello del coordinamento tra la politica nazionale e la politica comunitaria delle strutture.

È noto che la politica strutturale della Comunità poggia sul principio fondamentale che gli aiuti finanziari del FEOGA sono riservati alle azioni comuni, cioè a misure che abbiano nell'ambito comunitario caratteristiche uguali, incentivi identici e si indirizzino a fini comuni.

Il che comporta, da una parte, una disciplina uniforme per i nove paesi aderenti e, dall'altra, una serie di limiti, di condizioni e di divieti a garanzia del perseguimento degli obiettivi configurati dalla comune volontà.

L'applicazione rigorosa di questi principi avrebbe determinato un sistema così rigido da evitare ogni spazio alle politiche nazionali, con conseguenze politicamente delicate per il nostro paese che ha istituito l'ordinamento regionale con ampie competenze nel settore agricolo proprio nello stesso tempo in cui è venuta a mutare la nuova politica comunitaria.

Per queste valutazioni, in sede di trattative del 1971-1972 la delegazione italiana ottenne una normativa di principio che rispetta, pur nel quadro degli obiettivi comunitari, in larga parte le autonomie locali.

Si è reso tuttavia necessario (articolo 24 del disegno di legge) stabilire dei principi cui deve sottostare la legislazione regionale nel rispetto degli obblighi assunti dallo Stato italiano in sede internazionale e che dall'aprile 1973 debbono orientare ogni intervento pubblico nel campo delle strutture aziendali con verifica da parte dell'esecutivo comunitario.

Per queste ragioni sono state richiamate le disposizioni che sono contenute nella direttiva n. 159 del 17 aprile 1972, e che affrontano tre temi fondamentali, quali:

a) divieto di concedere aiuti agli investimenti, nelle aziende che possono presentare un piano di sviluppo, più favorevoli di quelli recati dalla stessa direttiva ad eccezione di aiuti concernenti la costruzione di fabbricati aziendali, la ricostituzione di fabbricati effettuata a causa di pubblica utilità, le opere di miglioramento fondiario;

b) divieto di concedere aiuti agli investimenti nelle aziende che non possono presentare un piano di sviluppo di entità tale da lasciare a carico del beneficiario un onere, qualunque sia la forma dell'incentivo, inferiore al 5 per cento annuo a titolo di interesse;

c) concedibilità di aiuti, per un periodo transitorio di 5 anni decorrenti dal 19 aprile 1972, in misura analoga a quella prevista per le aziende in grado di ammodernarsi, a favore di imprenditori che non sono in condizioni di raggiungere un reddito di lavoro comparabile con quello dei settori extra-agricoli né

possono beneficiare dell'indennità di cessazione dell'attività agricola prevista dalla direttiva del 17 aprile 1972, n. 160;

d) divieto di aiuti all'acquisto di bestiame suino, avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso (per vitelli destinati all'ingrasso si intendono gli animali acquistati da aziende che producano meno del 35 per cento degli alimenti necessari all'allevamento del carico di bestiame aziendale e che si propongano di portare i soggetti acquistati ad un peso inferiore a 180 chili); sono peraltro esclusi dalle limitazioni relative al bestiame suino gli acquisti dei capi da riproduzione, maschi e femmine, purché provenienti da centri genetici di ricerca specializzati ed attrezzati per la moltiplicazione di genitori eterozigoti destinati alla produzione del suino da carne magra.

\* \* \*

In ordine alla direttiva n. 160, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione delle terre a scopo di miglioramento delle strutture, va considerato che, nel quadro delle finalità della nuova politica agricola comune intesa a migliorare i redditi degli addetti all'agricoltura, un ruolo di notevole importanza è riservato alle misure dirette a favorire la cessazione dell'attività agricola da parte delle persone che hanno raggiunto una determinata età e ad incoraggiare la destinazione delle terre da esse coltivate alla creazione di aziende di dimensioni e di strutture adeguate.

Si tratta di misure direttamente connesse e coordinate con quelle della direttiva n. 159, intese a creare una mobilità fondiaria modificando l'attuale vischiosità del mercato europeo che, da una parte, non offre possibilità di acquisto di terre da destinare al miglioramento della superficie delle aziende e, dall'altra, vede, favoriti, nelle limitate contrattazioni, operatori agricoli dotati di maggiore potenziale economico e che alla terra guardano come bene di rifugio o come rendita.

Come è stato accennato, la direttiva ha un alto contenuto sociale perché consente alle persone anziane di lasciare l'attività agricola consentendo ai giovani imprenditori la costituzione di aziende di valida dimensione, con l'obiettivo di correggere la tendenza di senilizzazione dell'agricoltura che ha caratterizzato l'esodo disordinato sin qui verificatosi ed aprendo nuove prospettive all'agricoltura dei giovani.

La misura fondamentale per il conseguimento dei ricordati obiettivi è la istituzione di

una indennità a favore degli imprenditori che anticipano la cessazione della propria attività.

La direttiva comunitaria definisce le categorie dei beneficiari, individuandone alcuni elementi essenziali quali l'età e la professionalità, anche se alcune nozioni devono essere determinate dallo Stato membro sulla base di condizioni e requisiti prestabiliti dalla direttiva medesima.

Nella normativa predisposta è previsto (articoli 25 e 26 del disegno di legge) che l'indennità di cessazione dell'attività agricola può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al 65° anno di età, appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, sempreché i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti;

c) salariati e coadiuvanti familiari che prestino la loro attività presso le aziende il cui titolare beneficia delle provvidenze di cessazione dell'attività.

I titolari di aziende con superficie superiore agli ettari 15, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità dal compimento del 60° anno di età e godere fino al 65°, a meno che non si tratti di persone in particolari condizioni, quali le vedove e gli invalidi affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento.

L'indennità predetta può essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di età compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadano in territori classificati montani in base alle vigenti disposizioni di legge qualunque sia la superficie relativa.

Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da una attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

Si presume che il reddito di lavoro derivi esclusivamente dalla attività agricola nei casi

in cui l'imprenditore non risulti iscritto nei ruoli della imposta complementare, perché titolare di un reddito inferiore al minimo imponibile. Negli altri casi l'entità del reddito di lavoro deve essere documentata da una dichiarazione dell'ufficio delle imposte della sede presso cui il richiedente ha domicilio fiscale, dalla quale risulti la quantità e la provenienza dei redditi di lavoro.

Ai fini della concessione della indennità sono considerati salariali fissi i lavoratori agricoli assunti e vincolati con contratto individuale a termine di durata non inferiore a due anni per prestazioni ininterrotte e non precarie, ancorché non fruiscano dell'abitazione a carico del datore di lavoro.

Sempre agli stessi fini, si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare della azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'articolo 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorché ceduto.

Appropriata esplicitazione è data, nella normativa di recepimento della direttiva, alle condizioni che devono soddisfare sia gli imprenditori agricoli sia i coadiuvanti familiari ed i salariati.

Esse riguardano (articolo 27 del disegno di legge) il periodo minimo durante il quale deve essersi esercitata l'attività agricola, e, nel caso dei coadiuvanti e dei salariati, quello trascorso presso l'azienda che cessa l'attività agricola (rispettivamente 5 anni e 2 anni); l'impegno di assolvere, con precise e valide modalità, la condizione di cessare l'attività agricola; la dimostrazione, da parte degli imprenditori a titolo principale, di non aver alienato in misura superiore al 20 per cento la superficie aziendale; il divieto di presentare la domanda per ottenere l'indennità di cessazione quando è in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale; la dimostrazione, da parte dei coadiuvanti familiari e dei salariati fissi, di fruire delle prestazioni sociali alle quali, secondo il nostro ordinamento, essi possono ricorrere.

Per altro l'imprenditore può conservare, per i bisogni familiari, la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anziché in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

A prescindere dalle condizioni di carattere soggettivo, la concessione dell'indennità è subordinata in ogni caso alla destinazione della superficie sulla quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi (articolo 28 del disegno di legge):

— affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento, per l'ammodernamento delle aziende agricole;

— oppure, sottrazione in modo permanente alla utilizzazione agricola, per destinazione, in particolare, all'imboschimento, ad attività ricreativa ed alla salute pubblica o ad altri fini di pubblica utilità con speciale riguardo alla conservazione della natura e dell'ambiente e alla realizzazione di opere pubbliche promosse dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, ivi compresi gli impianti e le attrezzature sportive.

La superficie agricola può essere, altresì, posta a disposizione di organismi fondiari, enti di sviluppo e cassa per la formazione della proprietà coltivatrice, mediante vendita o affitto non inferiore a 15 anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati. Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprietà diretto coltivatrice ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola (articolo 29 del disegno di legge), che compete a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del 65° anno di età, è determinata in misura pari all'importo imputabile al FEOGA e cioè in lire:

562.500 per gli imprenditori coniugati con coniuge a carico;

375.000 per gli imprenditori non coniugati o vedovi e per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e i salariati fissi.

L'indennità è frazionabile, a richiesta degli interessati, in dodici mensilità.

L'articolo 30 del disegno di legge stabilisce che esercitano le funzioni di organismi fondiari gli enti di sviluppo e la cassa per la formazione della proprietà coltivatrice.

L'articolo 31 precisa che il prezzo di cessione delle terre in proprietà all'organismo fondiario da parte degli imprenditori che cessano l'attività agricola è determinato secondo le

modalità previste al primo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Il prezzo di cessione delle terre stesse da parte degli organismi fondiari agli imprenditori che realizzano un piano di sviluppo agricolo non può superare quello corrisposto allo originario proprietario, mentre il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori deve determinarsi in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone. Il pagamento del prezzo di cessione delle terre ha luogo in tre rate; peraltro gli aventi diritto possono chiedere, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, la costituzione a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, di una rendita vitalizia.

Agli organismi fondiari, in presenza di idonee condizioni, è fatto obbligo di destinare immediatamente la terra all'ingrandimento delle aziende.

I terreni che non possono essere destinati gli scopi di miglioramento strutturale sono utilizzati nell'ambito dei piani zonal per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento, per iniziative sperimentali dimostrative o per formazioni di aziende silvo-pastorali.

\* \* \*

Per favorire la mobilità delle terre la direttiva pone agli Stati membri l'obbligo di istituire un regime di aiuti, non imputabile al FEOGA, in funzione della superficie agricola resa disponibile con la cessazione dell'attività.

In conseguenza, alcune specifiche norme sono preordinate allo scopo di disciplinare la concessione del cosiddetto premio di apporto strutturale. Nello spirito dei relativi principi comunitari, di detto premio debbono fruire (articolo 32 del disegno di legge) gli imprenditori agricoli proprietari, sia che essi stessi beneficino dell'indennità di cessazione sia che di detta indennità fruiscano i rispettivi fittavoli, mezzadri, coloni ed enfiteuti, sempre che la terra sia destinata agli usi prescritti dalla direttiva. Il premio di apporto strutturale — in relazione alla specifica sua finalità che è quella, ripetersi, di favorire la mobilità fondiaria — deve essere concesso anche ai proprietari che, senza avere titolo alla indennità di cessazione, pongano i propri terreni a disposizione per gli scopi prescritti. In particolare, possono ottenere il premio i proprietari che cedono il fondo ai propri fittavoli, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto ultraquindicennale per destinarlo all'ingrandi-

mento di preesistenti proprietà per la realizzazione di un piano di sviluppo, nonché i proprietari i cui fittavoli, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forma associata, nell'azienda di cui divengono titolari per acquisto o per affitto, un piano di sviluppo come previsto dalla direttiva n. 159.

Per la determinazione della misura del premio di apporto strutturale — il cui ammontare in base alla direttiva deve collegarsi alla superficie — va fatto ricorso ad un criterio obiettivo di valutazione, nel senso che l'entità è fissata in rapporto a otto annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone salvo che si tratti di proprietari che senza avere titolo all'indennità di cessazione pongano a disposizione i loro terreni per gli scopi della legge, nel qual caso si applica il moltiplicatore sei.

Allo scopo di dare impulso alle forme di affittanza è preordinata una maggiorazione del 25 per cento del premio stesso, quando i terreni sono offerti in affitto (citato articolo 32 del disegno di legge).

Nel quadro delle misure per la cessazione dell'attività agricola con particolare riguardo alla concessione dei premi per apporto strutturale, misure specifiche per i piccoli proprietari di beni affittati sono dirette a rendere socialmente più valida la legge 11 febbraio 1971, n. 11, che disciplina l'affitto dei fondi rustici (articolo 35).

La concessione della indennità di cessazione della attività agricola suscita alcuni problemi di coordinamento con le disposizioni che vigono nel nostro ordinamento giuridico in materia assistenziale e previdenziale.

In relazione a ciò, una serie di particolari disposizioni è preordinata ad assicurare, ai beneficiari della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola, la conservazione dei diritti loro derivanti dalle assicurazioni obbligatorie proprie delle categorie di appartenenza (articolo 33 del disegno di legge).

\* \* \*

Per gli stessi motivi prima illustrati, ai fini di una coordinata azione di intervento nell'ambito del nostro quadro istituzionale e perché si possa avere un andamento equilibrato nella attuazione delle misure a favore di coloro che cessano l'attività agricola, anche per questa direttiva si attribuisce delega alle regioni (articolo 34 del disegno di legge), ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni relative all'accettazione ed alla istruttoria delle domande di indennità per l'anticipata ces-

sazione dell'attività agricola nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per la corresponsione dell'indennità stessa.

Il meccanismo procedurale prevede che le regioni, sulla base degli accertamenti svolti, rilascino apposito nulla-osta per il pagamento della indennità.

A quest'ultimo adempimento (articolo 36 del citato disegno di legge) prevede l'Istituto nazionale per la previdenza sociale presso il quale, all'uopo, è istituita una gestione speciale, da alimentare attraverso anticipazioni che si traggono da un fondo di rotazione al quale confluiscono gli stanziamenti occorrenti per i primi anni, incrementato con i rimborsi della sezione orientamento del FEOGA.

Per la corresponsione del premio di apporto strutturale la competenza è riservata al Ministero dell'agricoltura, che vi provvede in base a nulla-osta degli organismi fondiari quando le terre siano state ad essi cedute o delle regioni nelle altre ipotesi.

Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relativi all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto, è istituita (articolo 37 del disegno di legge) una sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, che è alimentata con stanziamenti di bilancio incrementati dai rimborsi che affluiscono da parte degli organismi fondiari relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti dei terreni ad essi pervenuti.

\* \* \*

In ordine alla direttiva n. 161, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, si osserva preliminarmente che della direttiva medesima è stata data ai vari livelli di studio, di informazione e di convegni una interpretazione del tutto carente e settoriale, con una restrizione sostanziale del campo di attività alla tradizionale assistenza tecnica, mentre le attività ipotizzate della direttiva stessa contengono elementi di assoluta novità per il nostro paese e talvolta per l'intera area comunitaria.

Va posto quindi in particolare evidenza che ben più ampia è la finalità della direttiva e che la forma tradizionale dell'assistenza tecnica trova in essa solo parziale valutazione.

In sintesi, può dirsi che quattro sono i campi che investe questo particolare aspetto della riforma di struttura che, forse è bene ripeter-

lo, non ha fini a se stesso, ma costituisce lo aspetto più saliente della nuova politica di struttura, quella cioè rivolta al rinnovamento della struttura umana ai differenti livelli (imprenditori, coadiuvanti, lavoratori dipendenti) mediante la disponibilità di notizie aggiornate e capillari, attraverso la consulenza di esperti socio-economici, la divulgazione e la preparazione professionale.

L'area di operatività della direttiva si articola in quattro direzioni: l'attività di informazione socio-economica; la formazione ed il perfezionamento dei consulenti socio-economici; la capillare divulgazione di notizie utili agli operatori agricoli; la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Per quanto riguarda l'informazione socio-economica, è demandata alle regioni la costituzione di appositi servizi o la costituzione di apposite sezioni specializzate presso i servizi, enti ed istituti esistenti (articolo 38 del disegno di legge).

L'attività di informazione socio-economica (articolo 39 del disegno di legge) può essere svolta anche da associazioni che si costituiscono allo scopo di creare servizi di informazione per i propri associati.

Le associazioni stesse debbono:

- a) essere costituite da produttori agricoli;
- b) assumere come scopo sociale le attività di informazione socio-economica integrate con attività di assistenza tecnica;
- c) essere costituite per una durata non inferiore ai dieci anni;
- d) prevedere l'adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso di requisiti per lo svolgimento dell'attività assunta come scopo sociale.

Possono altresì essere riconosciuti idonei allo svolgimento di tali specifici compiti anche gli istituti, gli enti e le associazioni, sia di diritto pubblico che di diritto privato ed anche di mero fatto che già operino nel settore.

Le attività di informazione socio-economica (articolo 40 del disegno di legge) devono indirizzarsi al conseguimento degli scopi previsti dalla direttiva, che si sostanziano in una assistenza alla famiglia coltivatrice sul piano delle esigenze individuali sia per i problemi della gestione aziendale che quelli della vita familiare.

Per quanto concerne la formazione ed il perfezionamento dei consulenti socio-economici, è prevista (articolo 41 del disegno di legge) la costituzione, con il riconoscimento dello Stato, di associazioni che si propongano la formazione, il perfezionamento e l'aggiorna-

mento di consulenti socio-economici, i quali intendano completare ed aggiornare le proprie cognizioni tecniche, economiche e sociologiche per dedicarsi a titolo professionale agli specifici compiti.

Le attività di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento di consulenti socio-economici possono essere svolte anche da istituti, enti e associazioni.

Agli specifici fini, sono previsti distinti ed autonomi corsi di formazione e di perfezionamento, nonché incontri di aggiornamento.

Possono essere ammessi ai corsi di formazione e di consulenti socio-economici i candidati rispondenti a precisi requisiti (articolo 43 del disegno di legge). I corsi di perfezionamento sono riservati a coloro che già svolgono questa attività.

Gli enti di nuova costituzione o quelli preesistenti che intendono operare nel campo in questione devono ottenere il preventivo riconoscimento di idoneità da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (articolo 42 del disegno di legge).

Per ottenere il riconoscimento stesso, gli istituti, gli enti e le associazioni devono trovarsi nelle seguenti condizioni: disporre di adeguate strutture ricettive e didattiche; garantire la collaborazione di docenti di adeguato livello; prevedere nel proprio statuto organi di amministrazione e di controllo che consentano l'assunzione di pubbliche responsabilità; disporre di mezzi di finanziamento che garantiscano un adeguato livello di autosufficienza.

D'altra parte, i programmi dei corsi (articolo 44 del disegno di legge) debbono obbligatoriamente prevedere fondamentali insegnamenti, particolarmente utili per la specifica formazione professionale.

I corsi si articolano in due periodi, di studio e di tirocinio.

I corsi di perfezionamento devono soddisfare la duplice esigenza della informativa sui problemi socio-economici del mondo rurale e dell'aggiornamento e dell'accrescimento della preparazione professionale degli informatori. Essi devono essere frequentati ogni tre anni dai consulenti socio-economici che esercitano l'attività di istituto ed hanno una durata di almeno sedici settimane.

Gli incontri di aggiornamento hanno lo scopo di comunicare ai consulenti socio-economici le più incisive attualità nel loro settore professionale e consentire uno scambio critico delle rispettive esperienze di lavoro.

Agli incontri, che devono avere la durata di almeno una settimana, sono tenuti a parte-

cipare ogni anno i consulenti socio-economici in attività di servizio.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un attestato ufficiale che costituisce requisito preliminare per l'assunzione, da parte delle regioni e delle associazioni, di consulenti socio-economici (articolo 45 del disegno di legge).

A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste un attestato della formazione ricevuta (citato articolo 45).

Per quanto concerne la divulgazione di notizie utili, è prevista (articolo 46 del disegno di legge) la diramazione, da parte delle regioni, di apposito bollettino mensile, recante notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricolo, nonché sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.

D'altra parte, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per coordinare l'attività di informazione socio-economica, dirama bollettini trimestrali a larga divulgazione, che consentano acquisizioni di tutte le necessarie notizie a livello nazionale riguardo alle attività di informazione socio economica, curando anche il coordinamento dei bollettini regionali.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, altresì, ampia divulgazione della politica agricola comune, sia nel settore delle strutture, che in quello dei mercati e in quello sociale, anche attraverso la diffusione dei testi dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni del Consiglio delle comunità europee.

Per quanto riguarda, infine, la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, è prevista l'istituzione da parte delle regioni, nel quadro della loro organizzazione amministrativa e delle strutture ausiliarie di cui dispongono, compresi gli enti di sviluppo, di appositi servizi di qualificazione professionale, per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in una agricoltura moderna (articolo 47 del disegno di legge).

La qualificazione professionale deve, in particolare, tendere, attraverso una formazione complementare, sia generale sia tecnica ed economica, a promuovere la formazione di efficienti ed aggiornati capi di azienda e più generalmente a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.

L'attività di qualificazione professionale (articolo 48 del disegno di legge) può anche essere svolta da associazioni, enti ed istituti i quali, oltre a prevedere tali compiti nel proprio statuto, ottengano uno specifico riconoscimento con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere della giunta regionale competente per territorio.

È previsto, poi, che ai fini della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, siano istituiti appositi corsi, che devono distintamente indirizzarsi alla formazione ed al perfezionamento dei capi di azienda ed alla formazione ed alla qualificazione professionale dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli (articolo 49 del disegno di legge).

Per l'ammissione ai corsi di formazione dei capi di azienda, aventi carattere eminentemente pratico (articolo 50 del disegno di legge), sono richiesti specifici requisiti.

A favore delle associazioni, degli istituti e degli enti che svolgono attività di informazione socio-economica sono previsti contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili (articolo 51 del disegno di legge).

Alle associazioni, agli istituti ed agli enti che svolgono attività di formazione di consulenti socio-economici possono essere concessi contributi fino all'ammontare di lire 2.800.000 per ogni consulente che abbia concluso i corsi di formazione e di perfezionamento (articolo 51 del disegno di legge).

Le associazioni, gli istituti e gli enti beneficiari del contributo predetto sono obbligati a corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione, oltre al vitto, all'alloggio ed al materiale didattico, una indennità di frequenza di lire 800.000 per l'intero corso, da erogarsi in rate mensili posticipate, sempre che la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90 per cento delle ore previste.

A coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di perfezionamento sono dovuti premi di frequenza, da corrispondersi a conclusione del corso, nella misura di lire 200 mila.

Le associazioni, gli istituti e gli enti che svolgono corsi di perfezionamento con il con-



tributo dello Stato sono tenuti ad effettuare a proprie spese gli incontri di aggiornamento in misura predeterminata, intendendosi conguagliato il relativo compenso con il contributo concesso per il perfezionamento dei consulenti.

Alle regioni che assumono, nei propri servizi di informazione socio-economica, consulenti in possesso del prescritto titolo è attribuito, per ciascun consulente, un contributo *una tantum* di lire 4.680.000 (articolo 52 del disegno di legge).

Lo stesso contributo può essere concesso alle associazioni, agli istituti ed agli enti che utilizzano consulenti socio-economici in possesso del prescritto titolo.

Il contributo è corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio, purché risulti instaurato un rapporto di lavoro.

Alle regioni che svolgono corsi di qualificazione professionale per capi di azienda è concesso (articolo 53 del disegno di legge), per ciascun capo di azienda che abbia frequentato con profitto i corsi stessi, un contributo *una tantum* di lire 700.000. Per i corsi speciali residenziali per giovani capi di azienda il contributo predetto è elevato a lire 930.000, con l'obbligo di corrispondere a fine corso un premio di frequenza di lire 200 mila per ogni capo azienda che abbia superato con profitto gli esami finali del corso.

Per i corsi di qualificazione professionale per salariati e coadiuvanti familiari agricoli, il contributo predetto è concesso alle regioni in ragione di lire 750 mila per ciascun partecipante, con l'obbligo di corrispondere a fine corso e con esito positivo, ai singoli salariati e coadiuvanti, un premio di frequenza di lire 100 mila, sempreché sia stata effettuata una presenza non inferiore al 90 per cento delle ore programmate.

I contributi anzidetti possono essere concessi altresì alle associazioni, agli istituti ed agli enti che svolgono corsi di qualificazione professionale.

\* \* \*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presenta annualmente al Parlamento un « rapporto verde » sullo stato dell'agricoltura italiana, in connessione con l'applicazione della riforma delle strutture agricole (articolo 54 del disegno di legge).

Il rapporto deve, tra l'altro, illustrare le linee generali di applicazione della legge, nonché gli elementi che ne caratterizzano l'operatività nelle singole regioni.

Al termine del quinto anno, vanno formulate valutazioni complessive sulla attuazione della legge nonché proposte di finanziamento della legge stessa, per il successivo quinquennio.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

#### OBIETTIVI DELLA LEGGE

##### ART. 1.

In applicazione delle direttive del Consiglio dei ministri delle Comunità europee n. 159, n. 160 e n. 161 del 17 aprile 1972, è istituito un regime di aiuti allo scopo di:

a) promuovere sollecitamente l'ammmodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;

b) favorire, attraverso una adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi di pubblica utilità di terreni non più coltivati;

c) adeguare il livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

### TITOLO II

#### AUTORIZZAZIONE DI SPESA

##### ART. 2.

Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, di cui al Titolo III della presente legge, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) un limite di impegno di lire 2 miliardi per l'esercizio 1973, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1974, di lire 23 miliardi per l'esercizio 1975 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 13;

b) lire 9 miliardi per l'esercizio 1974, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975, 1976 e 1977, quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 16:

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) lire 2 miliardi per l'esercizio 1973, lire 10,7 miliardi per l'esercizio 1974, lire 12,4 miliardi per l'esercizio 1975, lire 15,7 miliardi per l'esercizio 1976, lire 17,3 miliardi per l'esercizio 1977, lire 9,5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 5 miliardi per l'esercizio 1979 e lire 2 miliardi per l'esercizio 1980 per la concessione di contributi a favore degli imprenditori che si impegnano a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'articolo 22;

d) lire 500 milioni per l'esercizio 1973, lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1977 per la concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di cui all'articolo 23.

## ART. 3.

Per gli aiuti previsti al Titolo IV della presente legge relativi all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, sono autorizzate le seguenti spese da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1973, lire 15 miliardi per l'esercizio 1974, lire 19 miliardi per l'esercizio 1975, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977, quale anticipazione al fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'articolo 36 della presente legge per il pagamento della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola;

b) lire 2 miliardi per l'esercizio 1973, lire 18 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1977 per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dall'articolo 32;

c) lire 2 miliardi per l'esercizio 1973, lire 17,5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976, lire 15,5 miliardi per l'esercizio 1977 quale anticipazione alla sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 marzo 1965, n. 590, istituita all'articolo 37 della presente legge per l'acquisto, la gestione di terreni e il pagamento dei canoni di affitto delle terre acquisite dagli organismi fondiari.

## ART. 4.

Per le misure previste al Titolo V della presente legge relative alla informazione socio-economica ed alla qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, sono autorizzate le seguenti spese da

iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 1 miliardo per l'esercizio 1973 e lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1977 che saranno ripartiti quale contributo dello Stato tra le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica di cui al successivo articolo 38 sulla base di programmi di attività predisposti dalla giunta regionale e coordinati ed approvati dallo stesso Ministero;

b) lire 1 miliardo per l'esercizio 1973 e lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1977 per contributi alle associazioni, istituti ed enti che svolgono le attività di informazione socio-economica ai sensi dell'articolo 39;

c) lire 1 miliardo per l'esercizio 1973, lire 2 miliardi per l'esercizio 1974, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1977, per la concessione di aiuti per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 41;

d) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1975, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978 per l'assunzione di consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 52;

e) lire 1 miliardo per l'esercizio 1973, lire 2 miliardi per l'esercizio 1974, lire 3 miliardi per l'esercizio 1975, lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977 da ripartire dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le Regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario quale contributo dello Stato per lo svolgimento delle attività di qualificazione professionale di cui all'articolo 47;

f) lire 1 miliardo per l'esercizio 1973, lire 2 miliardi per l'esercizio 1974, lire 3 miliardi per l'esercizio 1975, lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977 per contributi alle associazioni, istituti ed enti che svolgono attività di qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 48;

g) lire 500 milioni per l'esercizio 1973, lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1977 per le spese concernenti la diramazione dei bollettini regionali e nazionali previsti dall'articolo 46.

#### ART. 5.

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1977 per la predisposizione e la presentazione al

Parlamento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del « rapporto verde » di cui all'articolo 54.

È altresì autorizzata la spesa di lire 1,2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1977 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge, ivi compresi quelli relativi alla redazione dei modelli aziendali di cui al successivo articolo 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 17.500 milioni per l'anno finanziario 1973 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### TITOLO III

#### AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

##### SEZIONE I.

###### RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NAZIONALE.

##### ART. 6.

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente titolo i piani di sviluppo aziendali devono essere armonizzati con i piani zionali esistenti e in mancanza di tali piani conformarsi alle direttive all'uopo formulate dalle Regioni.

##### SEZIONE II.

###### INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO.

##### ART. 7.

Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, singole od associate, che siano in grado di conseguire, at-

traverso una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, adeguati livelli di redditi e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

a) siano condotte da imprenditori che esercitino l'attività agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere una contabilità aziendale nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli;

b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo articolo 12.

#### ART. 8.

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola sono comprovati da un certificato del servizio contributi agricoli unificati in agricoltura che può rilasciarlo in base agli atti o a seguito di eventuali specifici accertamenti da svolgere con i poteri conferiti, all'ufficio medesimo ed agli istituti previdenziali, dalle leggi vigenti.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, ovvero di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, condizione da provarsi anche mediante atto giudiziale di notorietà.

Negli altri casi e sempreché l'interessato abbia svolto attività agricola come capo azienda da almeno due anni, il requisito della preparazione professionale si accerta mediante esame colloquio dinanzi ad una commissione provinciale nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composta da

tre rappresentanti della Regione, da tre rappresentanti delle associazioni nazionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la presiede.

## ART. 9.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre le persone fisiche, le persone giuridiche appartenenti alle seguenti categorie, sempreché gli investimenti riguardino aziende che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 7:

cooperative agricole costituite da coltivatori diretti ai sensi della legislazione sulla cooperazione agricola che figurino iscritte nell'apposito registro prefettizio;

associazioni di coltivatori diretti, comunque costituite, per la conduzione in comune di aziende familiari, purché siano rette da uno statuto redatto in forma pubblica;

persone giuridiche, sotto qualunque forma costituite, sempre che gli investimenti riguardino aziende che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti. Esse dovranno dimostrare attraverso il bilancio, nei casi in cui questo sia prescritto dalla legge, ovvero con dichiarazione, che almeno l'85 per cento delle proprie entrate sia costituito da attività di produzione agricola. Ferme restando le condizioni relative alla produzione agricola aziendale, per le società non dotate di personalità giuridica ai sensi del vigente codice civile, la concessione delle provvidenze è subordinata all'accertamento del possesso da parte dei singoli soci dei requisiti richiesti per gli imprenditori a titolo principale.

In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

Per i fondi concessi a mezzadria le provvidenze possono essere concesse al proprietario imprenditore che si trovi nelle condizioni soggettive e soddisfi quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 7 e 8 della presente legge oppure al mezzadro che, in possesso dei requisiti anzidetti, consegua l'assenso del proprietario all'attuazione del piano di sviluppo. È altresì consentita la realizzazione in comune del piano di sviluppo qualora sussistano le condizioni oggettive nonché i requisiti soggettivi, sia nel concedente che nel mezzadro.

Si considera comunque conseguito l'obiettivo nel caso in cui il piano di sviluppo dimostri che una volta attuato l'azienda raggiunga per il mezzadro il reddito di lavoro comparabile.

Le provvidenze medesime possono essere concesse anche all'affittuario conduttore di aziende agricole, in applicazione delle facoltà ad esso riconosciute dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sempreché i miglioramenti che esso può apportare al fondo abbiano la consistenza e le caratteristiche necessarie per l'elaborazione del piano di sviluppo e l'affittuario medesimo possieda i requisiti soggettivi previsti dalla presente legge.

Qualora le facoltà previste dalla citata legge 11 febbraio 1971, n. 11, non siano tali da consentire l'elaborazione di un piano di sviluppo idoneo a conseguire l'obiettivo di ammodernamento, l'affittuario ha facoltà di chiedere le provvidenze predette se riceve l'assenso scritto del proprietario del fondo.

È in ogni caso richiesto che, alla data di presentazione del piano, il contratto abbia una durata residua tale da protrarsi almeno tre anni dopo l'attuazione del piano medesimo a meno che non si tratti di contratto sottoposto a proroga legale.

#### ART. 10.

Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere un reddito di lavoro per ciascuna unità lavorativa uomo comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'articolo 12.

L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'impre-



ditore conduttore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8;

b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compreso l'eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto.

Nell'ipotesi che il piano si basi sull'ampliamento della superficie aziendale dovrà essere prodotto il contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale.

Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto « ultraquindicennale » da un organismo fondiario ai sensi del successivo titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che è disposto a vendere od affittare le superfici predette di cui dovrà essere specificato ogni elemento di individuazione catastale.

c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.

La durata del piano di regola non può eccedere i sei anni.

Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, la durata del piano può essere prolungata fino ad un massimo di 9 anni su esplicita autorizzazione della Regione che dovrà all'uopo richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 4, punto 6, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 159 del 17 aprile 1972.

#### ART. 11.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:

concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'affuazione del piano, ai sensi del successivo articolo 13;

garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi secondo quanto disposto nei successivi articoli;

cessione, in proprietà o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo IV.

Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprietà o in affitto nuovi terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attività agricola mediante diretti rapporti, può rivolgersi all'organismo di intervento fondiario — di cui al successivo articolo 30 — per ottenere in proprietà o in affitto terreni da aggiungere all'iniziale consistenza aziendale, obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e ad adempiere ogni altra condizione di legge.

#### ART. 12.

Come livelli di comparabilità fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli si assumono, con riferimento alle singole regioni, le retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli (al netto degli oneri sociali) determinate dall'ISTAT, di cui all'allegata tabella.

Tali livelli vengono modificati per gli anni successivi al 1973 sulla base delle analoghe serie delle retribuzioni medie extra-agricole all'uso determinate dall'ISTAT.

Per stabilire l'obiettivo di sviluppo aziendale si moltiplicano i livelli di comparabilità sopra specificati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo.

I dati sulle retribuzioni medie *pro capite* sopra indicati verranno comunicati dall'ISTAT al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.

Gli indici ed i dati determinati dall'ISTAT in base a quanto previsto nei precedenti commi saranno resi noti a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la determinazione del reddito da lavoro degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:

durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;

remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio del 2 per cento per la terra ed i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.

Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro una ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra-agricola.

Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere, sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi, il livello di produttività pari a quello di un'azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti per ciascuna Regione.

A tal fine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stipulerà con appositi istituti ed enti specifiche convenzioni nelle quali saranno determinate le modalità per l'individuazione delle aziende di riferimento nei differenti territori ed in base a determinati ordinamenti produttivi.

I modelli avranno valore per un triennio, dalla data della loro pubblicazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### ART. 13.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a lire 25 milioni per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda.

Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare il 5 per cento, elevabile al 7 per cento per le zone del Mezzogiorno e per

gli altri territori depressi dell'Italia centrale, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 per cento, e al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi dell'Italia centrale, delimitati a norma delle vigenti leggi e previa autorizzazione del Consiglio delle Comunità europee.

La quota di concorso per ciascun mutuo è corrisposta direttamente agli Istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualità o semestralità relative. Il concorso negli interessi è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo, maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'Istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Conseguentemente il mutuatario corrisponderà all'Istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovute per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi.

#### ART. 14.

Il concorso di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del finanziamento del piano di sviluppo, anche in deroga ai propri statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano.

Tali operazioni rientrano ad ogni effetto in quelle disciplinate dalle norme sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai sensi delle vigenti di-

sposizioni in materia, da garanzie reali. I mutui o parte di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti mobiliari sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 del 5 luglio 1928.

È consentito agli Istituti di credito, a richiesta dell'imprenditore interessato, di accettare il trasferimento del privilegio legale, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.

L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'Istituto di credito, allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tal caso egli corrisponderà all'Istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.

L'Istituto di credito è tenuto a concedere la richiesta attualizzazione del concorso, non appena in possesso del provvedimento formale di concessione - liquidazione del concorso negli interessi che avrà luogo con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

#### ART. 15.

Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del « Fondo interbancario » di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fideiussione non può in nessun caso eccedere il 33 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 50 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi dell'Italia centrale.

#### ART. 16.

Presso il « fondo interbancario di garanzia » di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, è

istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.

La sezione speciale è amministrata da un comitato direttivo ed è sottoposta a controllo di un collegio sindacale.

Il comitato è composto da 5 membri di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del fondo interbancario di garanzia, uno in rappresentanza degli istituti di credito nominato dal Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

La sezione speciale del « fondo » di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte.

Il regolamento sarà approvato e reso esecutivo con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, con facoltà di apportarvi modifiche ed integrazioni.

Contro le determinazioni della sezione speciale è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, da parte degli interessati al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale provvede in via definitiva.

#### ART. 17.

Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fidejussioni, alla sezione speciale del fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo 2.

Tutte le operazioni di credito agrario poste in essere in base alla presente legge sono soggette alle trattenute di cui all'articolo 36

della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, trattenute che affluiscono alla sezione speciale del fondo interbancario, che interviene in sostituzione della garanzia prevista dalla legge medesima.

Affluiscono altresì alle disponibilità della sezione del fondo interbancario, per gli scopi ad essa demandati dalla presente legge un'aliquota pari a quella prevista dalla lettera *d*) del nono comma dell'articolo 36 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché gli interessi maturati sulle somme comunque affluite alla gestione, che saranno versate ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla « Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia ».

La fidejussione prevista dalla presente legge non è cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti od istituti pubblici.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere.

#### ART. 18.

Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a lire 6.250.000 e non superiore a lire 25.000.000 e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

La concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata

alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3 dell'articolo 9 della direttiva CEE 17 aprile 1972, n. 159.

Per la realizzazione di opere di irrigazione a carattere collettivo promosse da enti di sviluppo, da consorzi di bonifica e da consorzi di miglioramento fondiario, gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente articolo 10.

I contributi previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.

#### ART. 19.

Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende, pur presentando redditi da lavoro non inferiore all'obiettivo di ammodernamento fissato dall'articolo 12, palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione dei predetti livelli di reddito da accertarsi dall'autorità cui è rimessa l'approvazione del piano di sviluppo.

In tale ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 13 è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di lire 20.000.000 per ogni unità lavorativa uomo impiegato nell'azienda, compreso l'imprenditore agricolo.

### SEZIONE III.

#### DELEGA ALLE REGIONI.

#### ART. 20.

Sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, alle regioni a statuto speciale, nonché alle regioni a statuto ordinario



le seguenti funzioni amministrative, per l'attuazione delle provvidenze previste dai precedenti articoli della presente legge:

1) accettazione delle domande presentate dagli aventi titolo;

2) esame ed istruttoria delle medesime;

3) esame ed approvazione del piano di sviluppo;

4) concessione, liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi di cui agli articoli 13 e seguenti;

5) vigilanza sull'attuazione del piano.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dovranno emanare le norme procedurali per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati nel quadro dei principi contenuti nella presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) determinazione degli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attività amministrativa, tecnica e decisoria relativa alla presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 5 della direttiva CEE n. 159, alla loro istruttoria, all'approvazione del piano di sviluppo, alla concessione delle provvidenze ed alla vigilanza sull'attuazione del piano;

b) determinazione di un termine non superiore a 90 giorni entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte;

c) istituzione di un comitato consultivo, che potrà anche essere articolato a livello provinciale, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge nonché sulla idoneità alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

Del comitato dovranno far parte anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali a livello nazionale o più rappresentative, designate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo alle regioni sono esercitate in conformità delle direttive contenute nella presente legge e di quelle che saranno successivamente emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale rimane il diretto responsabile, nei confronti della Comunità economica europea, della regolare attuazione della direttiva 17 aprile 1972, n. 159. A questo fine, il Ministero dovrà garantire la coordinata realizzazione nel territorio nazionale delle misure stabilite dalla Comunità.

mantenendo costanti rapporti con gli organi regionali ed effettuando gli accertamenti necessari per assicurare la corretta applicazione della direttiva e della presente legge.

Le regioni sono tenute a fornire tempestivamente tutti gli elementi, le notizie ed i chiarimenti che si rendessero necessari in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere a richieste della Comunità, o comunque connessi al mantenimento dei rapporti con la Comunità economica europea, anche se non attinenti ai problemi di ordine finanziario.

In caso di inadempimento o inerzia degli organi regionali o divergenza di valutazione con gli organi dello Stato rispetto agli obiettivi da conseguire, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con motivato provvedimento, può compiere o disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

In caso di rifiuto di accoglimento della domanda presentata dagli aventi titolo, ovvero trascorso il termine di cui alla lettera *b*) del presente articolo, è data facoltà agli aventi diritto di ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale è tenuto, entro il termine di 90 giorni, a pronunciarsi sulla domanda. In caso di accoglimento della domanda stessa, gli atti verranno trasmessi agli organi competenti per l'ulteriore corso.

In via generale le regioni devono inviare trimestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettagliate relazioni sull'attività svolta in esecuzione della delega ad esse conferita e su problemi generali e particolari che si presentano in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, nei rispettivi territori. Devono altresì fornire ogni tre mesi situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno ad esse comunicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### ART. 21.

I criteri per la ripartizione dei fondi necessari per l'applicazione del presente titolo vengono stabiliti dal CIPE — su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — sulla base delle direttive della programmazione economica nazionale.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà annualmente alle regioni la quota di concorso statale assegnata a ciascun Istituto di credito operante nel rispettivo territorio.

Le regioni, che potranno chiedere all'occorrenza, nell'ambito della esistente disponibilità eventuali integrazioni e variazioni, dovranno fare ogni trimestre richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del fabbisogno necessario all'impegno, liquidazione e pagamento del concorso statale che avrà luogo a norma dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla base dei piani di sviluppo approvati.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al precedente comma saranno attribuite alle regioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con mandato diretto di pagamento.

Non appena provveduto alla liquidazione del concorso statale, le regioni dovranno rimettere al Ministero la dimostrazione analitica delle somme erogate per consentire il tempestivo inoltro alla Comunità economica europea delle richieste di rimborso.

#### SEZIONE IV.

##### AJUTI PER LA CONTABILITÀ AZIENDALE.

#### ART. 22.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto all'articolo 11 della direttiva CEE n. 159 è concesso un contributo di lire 280.000, erogabile in 4 anni, per l'importo di lire 120.000 nel primo anno, lire 80.000 nel secondo, lire 50.000 nel terzo e lire 30.000 nel quarto.

Per l'individuazione dell'imprenditore a titolo principale si osservano i criteri specificati al precedente articolo 8.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del contributo per la tenuta della contabilità provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono delegate alle regioni a statuto ordinario ed alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione le funzioni amministrative relative alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo a favore degli imprenditori che beneficiano delle provvidenze per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale disciplinato dai precedenti articoli.

SEZIONE V.

AIUTI DI AVVIAMENTO  
ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI.

ART. 23.

Alle associazioni di produttori agricoli che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire una attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di lire 1.560.000 ad un massimo di lire 4.680.000, secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Per ottenere il contributo, le associazioni debbono essere costituite successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalle vigenti leggi per le associazioni di produttori, per le cooperative agricole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche.

La domanda deve essere presentata dalle predette associazioni, entro un anno dalla data della loro costituzione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che accerterà la sussistenza delle condizioni necessarie per l'effettiva esplicazione dei compiti associativi subordinando eventualmente l'erogazione del contributo a particolari ulteriori adempimenti.

SEZIONE VI:

PRINCIPI E LIMITI  
PER L'EMANAZIONE DI NORME REGIONALI

ART. 24.

Le Regioni sono tenute, nell'emanazione delle norme di propria competenza per gli interventi nel settore delle strutture agrarie e fondiari, ad attenersi ai seguenti principi derivanti dall'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159 del Consiglio delle Comunità europee in data 17 aprile 1972, di cui lo Stato

italiano è destinatario ed il cui rispetto costituisce obbligo di natura internazionale:

1) gli aiuti agli investimenti a favore di aziende in grado di ammodernarsi, rispondenti alle condizioni di cui al precedente articolo 7, non possono superare l'ammontare previsto dagli articoli 13 e seguenti della presente legge, in armonia con il primo comma del citato articolo 14 della direttiva CEE n. 159 del 17 aprile 1972, salvo che trattasi di aiuti:

per la costruzione di fabbricati aziendali;

per la ricostituzione dei fabbricati di un'azienda, effettuata a causa di pubblica utilità;

per le opere di miglioramento fondiario;

2) gli aiuti agli investimenti a favore di aziende diverse da quelle indicate al precedente comma possono essere concessi alla condizione che l'interesse a carico del beneficiario, o l'equivalente finanziario di tale interesse, ammonti almeno al 5 per cento annuo;

3) gli aiuti ad imprenditori che non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato dall'articolo 12 della presente legge, né possono beneficiare di indennità annue previste dalle disposizioni dirette a favorire la cessazione dell'attività agricola, possono essere concessi per un periodo transitorio di cinque anni dal 19 aprile 1972 purché gli aiuti stessi non siano più favorevoli di quelli previsti dagli articoli 11 e 13 e seguenti della presente legge;

4) gli aiuti per investimenti nel settore delle uova e del pollame possono essere concessi subordinatamente alle condizioni indicate al terzo comma del precedente articolo 18;

5) gli aiuti all'acquisto di bestiame suino, avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso sono vietati.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo ed in quelli precedenti, si intendono per vitelli destinati all'ingrasso gli animali acquistati da aziende che producano meno del 35 per cento degli alimenti necessari all'allevamento del carico di bestiame aziendale e che si propongano di portare i soggetti acquistati ad un peso inferiore a 180 chilogrammi.

Sono esclusi dalle limitazioni contenute nel presente articolo ed in quelli precedenti relativi al bestiame suino gli acquisti dei capi da riproduzione, maschi, purché provenienti da centri genetici di ricerca specializzati ed attrezzati per la moltiplicazione di genitori eterozigoti destinati alla produzione del suino da carne magra.

## TITOLO IV

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE  
DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE ED ALLA DE-  
STINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRI-  
COLA UTILIZZATA E RESASI DISPONI-  
BILE A SCOPI DI MIGLIORAMENTO DELLE  
STRUTTURE

## SEZIONE I

## INDENNITÀ

## PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA.

## ART. 25.

Per il conseguimento delle finalità di cui al punto *b*) dell'articolo 1 della presente legge ed in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 160 del 17 aprile 1972, è istituita una indennità a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attività alle condizioni stabilite dalle successive disposizioni.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al precedente comma può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al 65° anno di età, appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:

*a*) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

*b*) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti.

I titolari di aziende con superficie superiore agli ettari 15, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità di cui al primo comma del presente articolo dal compimento del sessantesimo anno di età e goderne fino al sessantacinquesimo, a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento,

nei quali casi trovano applicazione le disposizioni del precedente comma.

L'indennità predetta può essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di età compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadono in territori classificati montani in base alle vigenti disposizioni di legge qualunque sia la superficie relativa.

Per la concessione della indennità prevista dalla presente legge può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da una attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

Si presume che il reddito di lavoro derivi esclusivamente dalla attività agricola nei casi in cui l'imprenditore non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare, perché titolare di un reddito inferiore al minimo imponibile. Negli altri casi l'entità del reddito di lavoro deve essere documentata da una dichiarazione dell'Ufficio delle imposte della sede presso cui il richiedente ha il domicilio fiscale, dalla quale risulti la quantità e la provenienza dei redditi di lavoro.

In caso di modifica dell'attuale sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche, si farà riferimento alle norme dettate per l'assoggettamento all'imposta dei redditi medesimi.

#### ART. 26.

Hanno altresì titolo alla indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo 25, sempre che ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 e i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonché i salariati fissi che prestino la loro attività presso un'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dalla presente legge.

L'indennità può essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un salariato fisso.

La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del salariato fisso.

Ai fini anzidetti per salariati fissi si intendono i lavoratori agricoli assunti e vincolati

con contratto individuale a termine di durata non inferiore a due anni per prestazioni ininterrotte e non precarie, ancorché non fruiscono dell'abitazione a carico del datore di lavoro.

Sempre agli stessi fini si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare della azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'articolo 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorché deceduto.

ART. 27.

Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 25, ai fini della concessione della indennità per la cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate al richiamato articolo 25, l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso.

L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo.

Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova della effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;

c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico:



d) il richiedente deve impegnarsi con firma autenticata da un notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni a non esercitare ulteriori attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. La inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente della indennità percepita fin dall'inizio, aumentata degli interessi legali.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anziché in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

Per i coadiuvanti familiari e per i salariati fissi di cui all'articolo 26, ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'articolo 25, sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;

c) siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) del primo comma del presente articolo.

#### ART. 28.

La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi:

affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficino delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva delle Comunità europee n. 159 del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole;

oppure, sottrazione in modo permanente alla utilizzazione agricola, per destinazione, in particolare, all'imboschimento, ad attività ricreative ed alla salute pubblica o ad altri fini di pubblica utilità con speciale riguardo

alla conservazione della natura e dell'ambiente e alla realizzazione di opere pubbliche promosse dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, ivi compresi gli impianti e le attrezzature sportive.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione degli organismi fondiari di cui al successivo articolo 30 mediante vendita o affitto non inferiore a 15 anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati. Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprietà diretta coltivatrice ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 29.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del 65° anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in 12 mensilità a richiesta di parte:

lire 562.500 per gli imprenditori coniugati con coniuge a carico;

lire 375.000 per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per salariati fissi.

#### SEZIONE II.

##### ORGANISMI FONDIARI, ACQUISIZIONE E DESTINAZIONE DELLE TERRE.

#### ART. 30.

Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 11 e 28, gli enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonché la cassa per la formazione della proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

#### ART. 31.

Il prezzo di cessione delle terre in proprietà all'organismo fondiario da parte degli imprenditori che cessano l'attività agricola è determinato secondo le modalità previste al pri-

mo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il prezzo di cessione delle terre stesse da parte degli organismi fondiari agli imprenditori che realizzano un piano di sviluppo agricolo non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario da parte dell'organismo fondiario avrà luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre due entro il 31 dicembre dei due anni successivi alla stipula predetta.

Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della « tariffa di rendita vitalizia immediata », adottata dall'Istituto nazionale assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Gli organismi fondiari, in presenza di idonee condizioni, destinano immediatamente la terra all'ingrandimento delle aziende, mediante cessione in proprietà o in affitto per almeno quindici anni o in enfiteusi, se acquisita a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno quindici anni, se acquisita in affitto, a imprenditori che hanno presentato un piano di sviluppo aziendale; ovvero a rimboschimento o a scopi non agricoli, favorendo la realizzazione di pubbliche iniziative per la utilizzazione dei fondi medesimi a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

L'organismo, nell'ambito delle sue disponibilità, deve soddisfare tempestivamente le richieste dell'imprenditore di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11, rilasciando dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.

L'organismo può anche procedere con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

I terreni che non possono essere destinati agli scopi di miglioramento strutturale verranno utilizzati nell'ambito dei piani zonali per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento, per iniziative sperimentali dimostrate.

tive o per formazione di aziende silvo pastorali.

Qualora i terreni suscettibili di utilizzazione agricola non possano essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, gli organismi medesimi debbono adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento, a richiesta dell'organismo fondiario.

In deroga a qualsiasi contraria disposizione, l'organismo fondiario ha facoltà di subaffittare, per gli scopi di cui alla presente legge, senza bisogno di consenso del proprietario, i terreni ricevuti in affitto.

### SEZIONE III.

#### PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE.

#### ART. 32.

Per realizzare le condizioni più idonee al raggiungimento dei fini di cui al punto *b*) dell'articolo 1 della presente legge, è istituito altresì un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinano le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nel precedente articolo 28.

Il premio è corrisposto in unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso, su domanda degli interessati:

*a*) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscono della indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'articolo 28.

Il premio si aggiunge alla indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;

*b*) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, o in affitto o in enfiteusi che avendo il loro fittavolo, mezzadro, colono o enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione di cui al primo comma dell'articolo 25, pongono a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'articolo 28;

*c*) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, alla indennità di cessazione dall'attività agricola, pongono a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'articolo 28;

d) ai proprietari i cui fittavoli, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative nell'azienda di cui divengono titolari per acquisto o per affitto ultraquindicennale, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri fittavoli, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto ultraquindicennale per destinarlo all'ingrandimento di preesistenti proprietà per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo III.

Il predetto premio è pari a otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), d) ed e) del presente articolo; a sei annualità del canone di affitto, come sopra determinato, per gli aventi titolo indicati alla lettera c).

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al quarto comma dell'articolo 31.

#### SEZIONE IV.

##### NORME PREVIDENZIALI.

#### ART. 33.

I beneficiari della indennità per anticipata cessazione della attività agricola prevista dalla presente legge i quali risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono, anche in mancanza dei requisiti previsti, ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni stesse.

Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto:

a) alla assistenza di malattia, limitatamente alle prestazioni sanitarie, da parte degli istituti o casse presso i quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attività agricola e sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;

b) agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti

e modalità previsti per la categoria di appartenenza.

L'onere derivante dalla erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma è assunto a completo carico dello Stato ed è rimborsato agli istituti, casse o gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

#### SEZIONE V.

#### DELEGA ALLE REGIONI.

#### ART. 34.

Sono delegate alle regioni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative relative alla accettazione delle domande di indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola, all'istruttoria delle medesime, all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per la corresponsione della predetta indennità, ivi compresa quella relativa alla destinazione delle terre per gli scopi previsti dall'articolo 28.

Qualora l'avente titolo alla indennità abbia fatto ricorso per la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dello espletamento dei relativi incumbenti istruttori.

Le regioni, esperiti gli adempimenti di propria competenza, ad esse demandati dal presente articolo, rilasciano motivato nulla osta per il pagamento della indennità nel quale debbono essere compresi tutti gli elementi necessari per la emanazione dei conseguenti atti amministrativi.

Il nulla osta è trasmesso contemporaneamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvede al pagamento ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede al mantenimento dei rapporti finanziari con le Comunità europee.

Al termine di ciascun trimestre le regioni devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con appositi elenchi nominativi, distinti per provincia, le domande ad esse prevenute per la concessione dell'indennità di cessazione della attività agricola non-

ché l'elenco dei nulla osta emessi nel trimestre precedente.

Nello svolgimento delle funzioni ad esse delegate le regioni devono attenersi alle istruzioni e alle direttive che saranno all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute al titolo IV della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre accertamenti e controlli presso le regioni, gli organismi fondiari nonché presso la speciale gestione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

#### SEZIONE VI.

##### PARTICOLARI PROVVIDENZE A FAVORE DEI PICCOLI PROPRIETARI DI TERRENI AFFITTATI.

#### ART. 35.

A favore dei proprietari dei terreni affittati iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000 che pongono i propri terreni a disposizione degli affittuari per le finalità della presente legge è concesso il premio di apporto strutturale di cui all'articolo 32, con una maggiorazione del 30 per cento.

La messa a disposizione dei terreni può avvenire o mediante vendita all'affittuario al prezzo di cui al primo comma dell'articolo 31, o mediante stipulazione con lo stesso di un contratto di affitto per una durata ultraquindicennale soggetto alle disposizioni generali in materia di affitto.

I terreni medesimi possono altresì essere ceduti in proprietà all'organismo fondiario di cui all'articolo 30 con l'obbligo per questi di rivenderli all'affittuario, sempre alle condizioni di cui al precedente articolo 31, o di concederli allo stesso in affitto con un contratto di durata non inferiore a 15 anni senza soluzione di continuità e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti.

#### SEZIONE VII.

##### NORME PROCEDURALI.

#### ART. 36.

Alla erogazione della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola prevista dal titolo IV della presente legge provvede

l'Istituto nazionale per la previdenza sociale attraverso una gestione speciale che sarà alimentata finanziariamente mediante anticipazioni tratte da un fondo di rotazione, a questo fine istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il fondo sarà alimentato dagli apporti di cui all'articolo 3 della presente legge.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale saranno stabilite in ciascun esercizio le quote dei fondi da concedere in anticipazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che saranno determinate avuto riguardo alla presumibile entità delle domande di concessione della indennità.

L'attribuzione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà presentare entro il 30 marzo di ciascun anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il conto analitico delle indennità pagate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nell'analisi che sarà richiesta dagli organi comunitari ai fini del rimborso delle quote a carico del FEOGA sezione orientamento.

Al pagamento del premio di apporto strutturale di cui agli articoli precedenti, provvede direttamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base al nulla osta degli organismi fondiari quando il terreno è stato ad essi ceduto in vendita o in affitto per le destinazioni previste dalla direttiva n. 160 del 17 aprile 1972 e dalla presente legge. Nelle altre ipotesi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al pagamento del premio in base al nulla osta rilasciato dalle regioni.

Gli organismi fondiari devono trimestralmente informare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della loro attività in generale, concernente le funzioni ad essi demandate dal titolo IV della presente legge, ed in particolare devono fornire dettagliate notizie in ordine alla destinazione delle terre acquisite per gli scopi di cui al precedente articolo 28 per consentire la più sollecita definizione dei rapporti finanziari con gli organi comunitari.

#### ART. 37.

Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relativi all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni



di affitto, è istituita una sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 950, che sarà alimentata con gli stanziamenti di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 incrementati dai rimborsi che affluiranno da parte degli organismi fondiari relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti che gli stessi effettueranno in applicazione dell'articolo 31 della presente legge.

A tal fine con apposite convenzioni saranno disciplinati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organismi fondiari, con particolare riguardo alle modalità con cui dovranno essere effettuati i rimborsi sopra detti, nonché le anticipazioni a favore degli imprenditori medesimi.

I prelevamenti nell'ambito delle anticipazioni accordate saranno effettuati su richiesta degli organismi fondiari per l'importo corrispondente ad operazioni specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

Le somme eventualmente non impiegate dalla sezione speciale sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

## TITOLO V

### INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

#### SEZIONE I.

##### INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA.

#### ART. 38.

Le regioni istituiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quadro della loro organizzazione amministrativa, appositi servizi di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio delle comunità economiche n. 161, del 17 aprile 1972 e all'articolo 44 della presente legge.

Nel quadro delle disposizioni da emanare con leggi regionali possono essere previste anche sezioni specializzate di informazione socio-economica nell'ambito dei servizi esistenti o da affidarsi ad enti ed istituti operanti nel settore agricolo, compresi gli enti di sviluppo.

ART. 39.

L'attività di informazione socio-economica può essere svolta anche da associazioni che si costituiscono allo scopo di creare servizi di informazione per i propri associati nel quadro e con le finalità stabiliti dal titolo I della citata direttiva n. 161.

Le associazioni di cui al primo comma debbono:

a) essere costituite da produttori agricoli;

b) assumere come scopo sociale le attività espressamente previste dal successivo articolo 40;

c) essere costituite per una durata non inferiore a 10 anni;

d) prevedere l'adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso di requisiti per lo svolgimento dell'attività assunta come scopo sociale e che, entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione, siano formati per almeno il 75 per cento da consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dagli articoli seguenti.

Le associazioni di cui ai precedenti commi possono ottenere il riconoscimento con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di un numero di soci che lo stesso Ministero ritenga congruo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Le associazioni sono rette da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti ed approvato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.

Gli istituti, gli enti e le associazioni, sia di diritto pubblico che di diritto privato ed anche di mero fatto, che già operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie possono essere riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, allo svolgimento delle attività di informazione socio-economica, sempreché ne facciano richiesta entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed adeguino le proprie norme statutarie e la propria organizzazione alle esigenze connesse all'espletamento dei nuovi compiti.

ART. 40.

Le attività di informazione socio-economica di cui ai precedenti articoli debbono

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:

a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

b) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;

c) porre le persone interessate a dare nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

d) fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento e il proseguimento dell'attività agricola o per l'eventuale scelta di un'attività non agricola oppure per l'eventuale definitiva cessazione della loro attività professionale;

e) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura, e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori;

f) indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle dei familiari.

## SEZIONE II.

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO  
DEI CONSULENTI SOCIO-ECONOMICI.

## ART. 41.

Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 4 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 161 del 17 aprile 1972 possono essere costituite, con il riconoscimento dello Stato, associazioni che si propongano la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di consulenti socio-economici, al fine di consentire, di completare e di aggiornare le proprie cognizioni tecniche, economiche e sociologiche, a quanti, avendo già ricevuto una adeguata formazione di base ed avendo già acquisito una sufficiente esperienza nel settore agricolo, intendono dedicarsi a titolo professionale a questa attività.

Le associazioni di cui al precedente comma sono disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, cui è demandata anche l'approva-

zione dello statuto con facoltà di apportarvi modificazioni ed integrazioni.

Le attività di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento di consulenti socio-economici possono essere svolte anche da istituti, enti ed associazioni, sia di diritto pubblico che di diritto privato o anche di mero fatto, purché operino da almeno un anno nel settore dell'assistenza tecnica e dell'insegnamento professionale o della qualificazione della mano d'opera o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie ed adeguino i propri statuti alle esigenze connesse all'espletamento dei nuovi compiti ed ottengano il riconoscimento, ai fini dell'applicazione della presente legge, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo debbono essere svolti, sulla base dei criteri, dei programmi e delle prescrizioni contenuti negli articoli seguenti, distinti ed autonomi corsi di formazione e di perfezionamento nonché incontri di aggiornamento.

#### ART. 42.

Per aver titolo alla concessione degli aiuti previsti dal Titolo V della presente legge gli enti di nuova costituzione o quelli preesistenti debbono ottenere il preventivo riconoscimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da valere per il quinquennio successivo, della idoneità a svolgere le funzioni di cui all'articolo precedente.

Per ottenere il riconoscimento di cui al primo comma gli istituti, gli enti e le associazioni debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) disporre di strutture ricettive e didattiche idonee, con particolare riguardo alla sede dove si svolgono le attività di formazione e di perfezionamento che, in proprietà o in locazione, deve assicurare razionalità e intensità del processo formativo, nonché alle attrezzature, ai sussidi audiovisivi ed ai servizi. Le strutture dovranno, in ogni caso, garantire la permanenza a tempo pieno degli allievi, assicurando anche la razionale utilizzazione del tempo libero;

b) garantire la collaborazione di docenti di adeguato livello anche attraverso eventuali convenzioni con istituti universitari e di ricerca;

c) prevedere nel proprio statuto organi di amministrazione che consentano l'assunzione di pubbliche responsabilità, con rappre-

sentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché organi di controllo con la rappresentanza del predetto Ministero;

d) disporre di mezzi di finanziamento che garantiscano un adeguato livello di autosufficienza.

ART. 43.

Gli istituti, gli enti e le associazioni di cui ai precedenti articoli possono ammettere ai corsi di formazione di consulenti socio-economici i candidati che abbiano almeno i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 23 e non superiore ad anni 40;

b) possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, scienze biologiche, veterinaria; oppure: possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario con almeno quattro anni di esperienza qualificata in agricoltura come direttore di azienda; assistente tecnico di imprese singole, oppure assistente tecnico o direttore di cooperative agricole. Per i figli di agricoltori ed in particolare dei coltivatori diretti o di lavoratori agricoli, nonché per i dipendenti di associazioni, enti ed istituti operanti nel settore agricolo si prescinde dal periodo di esperienza pratica;

c) aver superato un colloquio psico-attitudinale, inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell'attività di consulenza e il grado di sensibilità ai problemi socio-economici del mondo agricolo nonché una sufficiente esperienza nel settore agricolo.

Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento sono richiesti i seguenti requisiti:

a) aver svolto per almeno tre anni attività pratica di consulente socio-economico nel quadro delle disposizioni contenute nella presente legge;

b) aver superato un colloquio inteso ad accertare, sulla base dei titoli e dell'esperienza acquisita, l'attitudine dei candidati a frequentare con profitto i corsi di perfezionamento di consulenti socio-economici.

I colloqui per l'ammissione ai corsi di formazione e a quelli di perfezionamento saranno tenuti da apposite Commissioni nominate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presiedute da un funzionario dello stesso Ministero, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Gli incontri di aggiornamento sono riservati ai consulenti socio-economici in attività di servizio.

ART. 44.

I programmi dei corsi di formazione debbono obbligatoriamente prevedere almeno i seguenti insegnamenti:

- 1) sviluppo economico ed agricoltura moderna;
- 2) economia del lavoro agricolo;
- 3) aspetti istituzionali del mondo rurale;
- 4) principi e strutture dell'assistenza tecnica;
- 5) metodologia e tecnica della comunicazione;
- 6) analisi della gestione aziendale e contabilità agraria;
- 7) aspetti giuridici, economici, contrattuali ed assistenziali della normativa del lavoro, con particolare riferimento a quella agricola;
- 8) legislazione agraria con particolare riguardo ai rapporti contrattuali;
- 9) provvidenze comunitarie statali e regionali a favore dell'agricoltura;
- 10) nozioni di politica agricola comunitaria;
- 11) educazione civica.

Detti programmi dovranno essere integrati da insegnamenti di tecnica agraria con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone in cui dovrà operare il consulente socio-economico.

I corsi debbono articolarsi in due periodi di studio e di tirocinio, opportunamente organizzati anche in seminari, lavori di gruppo e discussioni per la durata complessiva di mesi 8.

I corsi di perfezionamento devono soddisfare la duplice esigenza della informativa sui problemi socio-economici del mondo rurale e dell'aggiornamento e dell'accrescimento della preparazione professionale degli informatori. I corsi medesimi dovranno essere frequentati ogni tre anni dai consulenti socio-economici che esercitano l'attività di istituto ed avranno una durata di almeno sedici settimane.

Nel primo quadriennio di applicazione della presente legge i corsi di perfezionamento possono essere svolti per informatori socio-economici che abbiano prestato due anni di attività di istituto.

I programmi dei corsi di perfezionamento debbono basarsi sulle discipline metodologiche e di base dei corsi di formazione e sull'aggiornamento delle conoscenze relative alle attività di informazione socio-economica.

Gli incontri di aggiornamento hanno lo scopo di comunicare ai consulenti socio-economici le più incisive attualità nel loro settore professionale e di consentire uno scambio critico delle rispettive esperienze di lavoro.

Agli incontri, che devono avere la durata di almeno una settimana, sono tenuti a partecipare ogni anno i consulenti socio-economici in attività di servizio.

#### ART. 45.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato un attestato ufficiale da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di un esame scritto ed orale sostenuto davanti ad apposita Commissione nominata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presieduta da un funzionario dello stesso Ministero, di qualifica non inferiore a dirigente superiore.

L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione da parte delle Regioni di consulenti socio-economici di cui all'articolo 38 e da parte delle Associazioni di cui all'articolo 39.

A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante che si conclude con un giudizio qualitativo da esprimersi con i seguenti aggettivi: sufficiente, buono, ottimo.

#### ART. 46.

Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura italiana e del mondo rurale, le regioni dirameranno, con apposito bollettino mensile, notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricolo, nonché sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per coordinare l'attività di informazione socio-economica, diramerà bollettini trimestrali a larga divulgazione che consentano acquisizioni di tutte le necessarie notizie a li-

vello nazionale riguardo alle attività di informazione socio-economica, curando anche il coordinamento dei bollettini regionali.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrà, altresì, assicurare ampia divulgazione della politica agricola comune, sia nel settore delle strutture, che in quello dei mercati e in quello sociale, anche attraverso la diffusione dei testi dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni del Consiglio delle Comunità europee.

### SEZIONE III.

#### QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA.

##### ART. 47.

Per il conseguimento delle finalità previste dagli articoli 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 aprile 1972, n. 161, le regioni istituiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quadro della loro organizzazione amministrativa e delle strutture ausiliarie di cui dispongono, compresi gli enti di sviluppo, appositi servizi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna.

La qualificazione professionale dovrà, in particolare, tendere, attraverso una formazione complementare sia generale sia tecnica ed economica, a promuovere la formazione di efficienti ed aggiornati capi di azienda e più generalmente a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.

##### ART. 48.

L'attività di qualificazione professionale può anche essere svolta dalle associazioni, enti ed istituti di cui agli articoli 41 e seguenti della presente legge i quali, oltre a prevedere tali compiti nel proprio statuto, debbono ottenere uno specifico riconoscimento con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere della giunta regionale competente per territorio, e sempreché vengano accertate le seguenti condizioni:

a) idoneità delle strutture, delle attrezzature e degli ausili didattici per lo svolgi-



mento di attività di formazione e di perfezionamento professionale;

b) disponibilità di insegnanti di adeguata qualificazione, per esperienza acquisita nell'insegnamento medio superiore o universitario. Possono essere anche utilizzate collaborazioni occasionali di particolare competenza della pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo;

c) gestione amministrativo-contabile separata dalle altre attività.

#### ART. 49.

Ai fini della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura saranno istituiti appositi corsi che dovranno distintamente indirizzarsi alla formazione ed al perfezionamento dei capi di azienda ed alla formazione ed alla qualificazione professionale dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.

Per l'ammissione ai corsi di formazione dei capi di aziende sono richiesti i seguenti requisiti:

1) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40;

2) possesso del titolo di studio di scuola media superiore oppure di almeno quattro anni di esperienza qualificata in agricoltura come direttore di azienda, assistente tecnico di imprese singole, assistente tecnico o direttore di cooperative agricole.

Ai corsi di perfezionamento per capi di azienda possono essere ammessi, a cicli triennali, coloro i quali abbiano frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attività di dirigente di azienda agricola.

Per l'ammissione ai corsi di formazione e di qualificazione professionale per salariati e coadiuvanti familiari agricoli è richiesta l'età non inferiore a diciotto e non superiore a cinquantacinque anni.

Ai fini del presente articolo si intendono compresi tra i capi di azienda i coadiuvanti familiari.

#### ART. 50.

I programmi per la formazione professionale dei capi di azienda debbono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:

analisi della gestione aziendale;

tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche della zona;

problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

commercializzazione dei prodotti agricoli;

problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

cooperazione agricola ed altre forme associative in agricoltura;

provvidenze in atto sul piano regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura;

problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

I corsi di formazione devono avere la durata di almeno dieci settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.

Per i giovani capi di azienda di età inferiore ai 32 anni potranno essere organizzati speciali corsi di formazione a carattere residenziale con programmi integrati, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata. La durata di detti corsi speciali non potrà essere inferiore a 10 settimane a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico.

I corsi di perfezionamento avranno come materia di insegnamento le nozioni di base dei corsi di formazione arricchiti con la trattazione dei problemi di attualità della economia, della tecnica e della sociologia rurale.

I corsi medesimi avranno la durata di otto settimane con almeno 15 ore settimanali.

I programmi per la qualificazione professionale dei salariati e dei coadiuvanti familiari dovranno avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione ed al razionale allevamento delle varie specie di bestiame.

Saranno trattati inoltre problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.

I relativi corsi devono avere la durata di almeno dodici settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale verranno rilasciati attestati ufficiali da parte delle regioni o del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seconda che la frequenza abbia avuto luogo presso i servizi degli enti regionali o presso le associazioni o gli organismi riconosciuti.

## SEZIONE IV.

## ART. 51.

Alle associazioni, istituti ed enti che ai sensi della presente legge svolgono attività di informazione socio-economica possono essere concessi, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attività approvati e controllati dallo stesso Ministero.

I contributi di cui al precedente comma saranno liquidati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste previa rendicontazione delle spese sostenute dalle associazioni, istituti ed enti.

Eventuali anticipi possono essere concessi sulla base di apposite richieste delle associazioni, istituti ed enti e non possono superare il 40 per cento dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di effettuare controlli sia durante lo svolgimento delle attività sia sulla documentazione e sugli atti di rendicontazione delle spese.

Alle associazioni, istituti ed enti che svolgono le attività previste dall'articolo 2, lettera b) della direttiva del 17 aprile 1972, n. 161, del Consiglio delle Comunità europee e dagli articoli 41 e seguenti della presente legge possono essere concessi contributi fino all'ammontare di lire 2.800.000 per ogni consulente che abbia concluso i corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attività preventivamente approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le associazioni, gli istituti e gli enti beneficiari del contributo predetto sono obbligati a corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione oltre al vitto, all'alloggio ed al materiale didattico una indennità di frequenza di lire 800.000 per l'intero corso, da erogarsi in rate mensili posticipate, sempre che la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90 per cento delle ore previste.

A coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di perfezionamento sono dovuti premi di frequenza da corrispondersi a conclusione del corso nella misura di lire 200 mila.

Le associazioni, gli istituti e gli enti che svolgono corsi di perfezionamento con il contributo dello Stato sono tenuti ad effettuare a proprie spese gli incontri di aggiornamento in misura predeterminata nel programma da

approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, intendendosi conguagliato il relativo compenso con il contributo concesso per il perfezionamento dei consulenti.

#### ART. 52.

Alle Regioni che assumono nei propri servizi di informazione socio-economica consulenti in possesso del titolo rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 45 è attribuito per ciascun consulente un contributo *una tantum* di lire 4.680.000.

A tal fine le Regioni dovranno annualmente trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le previsioni numeriche di utilizzazione dei consulenti socio-economici.

Lo stesso contributo può essere concesso alle associazioni, agli istituti ed agli enti di cui all'articolo 39 che svolgono attività di assistenza tecnica e che utilizzano consulenti socio-economici in possesso del prescritto titolo rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 45. Il contributo di cui ai precedenti commi sarà corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio purché risulti instaurato un rapporto di lavoro.

#### ART. 53.

Alle Regioni che svolgono corsi di qualificazione professionale per capi di azienda è concesso, per ciascun capo di azienda che abbia frequentato con profitto i corsi stessi, un contributo *una tantum* di lire 700.000. Per i corsi speciali residenziali per giovani capi di azienda il contributo predetto è elevato a lire 930.000 con l'obbligo di corrispondere a fine corso un premio di frequenza di lire 200.000 per ogni capo azienda che abbia superato con profitto gli esami finali del corso.

Ai fini predetti le Regioni dovranno annualmente trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la preventiva approvazione i programmi di attività.

Per i corsi di qualificazione professionale per salariati e coadiuvanti familiari agricoli il contributo di cui al precedente comma è concesso alle Regioni in ragione di lire 750.000 per ciascun partecipante con l'obbligo di corrispondere, a fine corso e con esito positivo, ai singoli salariati e coadiuvanti un premio di frequenza di lire 100.000, sempreché sia stata effettuata una presenza non inferiore al 90 per cento delle ore programmate.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi anche alle associazioni, agli istituti ed enti che svolgono corsi di qualificazione professionale ai sensi del precedente articolo 48 e sulla base di programmi annuali approvati e controllati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 54.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presenterà annualmente al Parlamento un rapporto verde sullo stato dell'agricoltura italiana in connessione con l'applicazione della riforma delle strutture agricole promossa dalla presente legge in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972.

Il rapporto di cui al precedente comma dovrà, tra l'altro, illustrare le linee generali di applicazione della legge nonché gli elementi che ne caratterizzano l'operatività nelle singole Regioni.

A tal fine le Regioni forniranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per la redazione del rapporto di cui al presente articolo.

Al termine del quinto anno, con il rapporto di cui al primo comma saranno formulate valutazioni complessive sulla attuazione della presente legge nonché proposte di finanziamento della legge stessa per il successivo quinquennio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo della collaborazione totale o parziale di enti o istituti specializzati regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni.

## TABELLA

*delle retribuzioni medie dei lavoratori extra  
agricoli (al netto degli oneri sociali) deter-  
minate dall'ISTAT, per l'anno 1973.*

Piemonte . . . . .	annue lire	2.012.000
Valle d'Aosta . . . . .	» »	2.012.000
Lombardia . . . . .	» »	1.932.000
Trentino-Alto Adige . . . . .	» »	1.677.000
Veneto . . . . .	» »	1.619.000
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	» »	1.822.000
Liguria . . . . .	» »	2.107.000
Emilia Romagna . . . . .	» »	1.714.000
Toscana . . . . .	» »	1.644.000
Umbria . . . . .	» »	1.575.000
Marche . . . . .	» »	1.470.000
Lazio . . . . .	» »	2.083.000
Abruzzi . . . . .	» »	1.436.000
Molise . . . . .	» »	1.436.000
Campania . . . . .	» »	1.460.000
Puglia . . . . .	» »	1.404.000
Basilicata . . . . .	» »	1.400.000
Calabria . . . . .	» »	1.373.000
Sicilia . . . . .	» »	1.566.000
Sardegna . . . . .	» »	1.684.000